



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2486-A

**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**

*(Conversione in legge del DL 90/2014)
(Modifiche approvate in sede referente)*

N. 39 – 29 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2486-A

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

(Conversione in legge del DL 90/2014)
(Modifiche approvate in sede referente)

N. 39 – 29 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 3 (EMENDAMENTO 1.14 NUOVA FORMULAZIONE)	12
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI MAGISTRATI	12
ARTICOLO 1, COMMA 3-BIS (EMENDAMENTO 1.87)	13
TRATTENIMENTI IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	13
ARTICOLI 1, COMMA 3-TER (EMENDAMENTO 1.1 NUOVA FORMULAZIONE)	14
CONSIGLIERI DI STATO APPARTENENTI AL GRUPPO LINGUISTICO TEDESCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	14
ARTICOLO 1, COMMA 5 (EMENDAMENTO 1.94 E SUBEMENDAMENTO 0.1.94. 100)	15
RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA P.A.	15
ARTICOLO 1, COMMIDI DA 6-BIS A 6-QUATER (EMENDAMENTO 1.41)	17
PENALIZZAZIONI RELATIVE ALL'IMPORTO DELLE PENSIONI ANTICIPATE.....	17
ARTICOLO 1-BIS (EMENDAMENTI 1.08 E 1.050)	19
DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NEL COMPARTO SCUOLA	19
ARTICOLO 1-TER (EMENDAMENTO 1.07 E 1.050)	23
PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER I GIORNALISTI	23
ARTICOLO 2, COMMA 4-BIS (EMENDAMENTO 2.23)	24
MODALITÀ DI EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI	24
ARTICOLO 3, COMMA 1 (EMENDAMENTO 3.52)	25
MISURA DEL <i>TURN OVER</i> CONSENTITO PER I CORPI DI POLIZIA ED IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	25
ARTICOLO 3, COMMA 1 (EMENDAMENTO 3.68)	26
MISURA DEL <i>TURN OVER</i> CONSENTITO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	26
ARTICOLO 3, COMMA 3-BIS (EMENDAMENTO 3.60)	26
ASSUNZIONI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	26
ARTICOLO 3, COMMIDI DA 3-TER A 3-OCTIES (EMENDAMENTO 3.84 E SUBEMENDAMENTO 0.3.84.3)	27
ASSUNZIONI NEL COMPARTO SICUREZZA	27
ARTICOLO 3, COMMIDI DA 3-NOVIES A 3-DUODECIES (EMENDAMENTO 3.85)	30
PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	30

ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS (EMENDAMENTO 3.54)	32
ASSUNZIONI DI PERSONALE AL MINISTERO DELLA DIFESA	32
ARTICOLO 3, COMMI DA 5-BIS A 5-QUATER (EMENDAMENTI 3.39, 3.71, 3.14, 3.17, 3.35, 3.5)	33
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI PER GLI ENTI LOCALI	33
ARTICOLO 3, COMMA 9 (EMENDAMENTO 3.53)	33
LAVORI SOCIALMENTE UTILI E DI PUBBLICA UTILITÀ E CANTIERI DI LAVORO	33
ARTICOLO 4, COMMA 1, CPV. COMMA 1 BIS (EMENDAMENTO 4.51)	34
MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA.....	34
ARTICOLO 4, COMMA 1, CPV. COMMA 2 (EMENDAMENTI 4.26 E 4.45)	35
MOBILITÀ TERRITORIALE DI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	35
ARTICOLO 4, COMMA 1, CPV. COMMA 2.3 (EMENDAMENTO 4.58)	35
CRITERI PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ALLOCAZIONE DEL PERSONALE.....	35
ARTICOLO 4, COMMI 1-BIS E 1-TER (EMENDAMENTI ID. 4.2 - 4.50 - 4.83)	37
PERSONALE SCOLASTICO COLLOCATO FUORI RUOLO.....	37
ARTICOLO 4 COMMA 1 QUATER (EMENDAMENTO 4.3 NUOVA FORMULAZIONE)	38
MOBILITÀ VOLONTARIA DI PERSONALE MILITARE PRESSO ENAV SPA	38
ARTICOLO 5, COMMA 1, LETT. B) (EMENDAMENTI 5.15, 5.14, 5.11 - NUOVA FORMULAZIONE)	38
RICOLLOCAMENTO DI PERSONALE NELLA QUALIFICA ORIGINARIA	38
ARTICOLO 6 (EMENDAMENTO 6.30)	39
RENDICONTAZIONE DI EVENTUALI RIMBORSI SPESE A SOGGETTI IN QUIESCENZA TITOLARI DI INCARICHI GRATUITI PRESSO P.A.....	39
ARTICOLO 7, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 7.31 E 7.52)	39
RIDUZIONE DI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NELLA P.A.....	39
ARTICOLO 7, COMMA 3 (EMENDAMENTO 7.12)	40
RIDUZIONE DI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NELLA P.A.....	40
ARTICOLO 9 (EMENDAMENTO 9.74 E SUBEMENDAMENTI 0.9.74. 100 E 0.9.74. 101)	40
RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI	40

ARTICOLO 10, COMMI 2-BIS , 2-TER E 2-QUATER (EMENDAMENTO 10.32)	43
EMOLUMENTI IN FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI	43
ARTICOLO 11, COMMA 2 (EMENDAMENTO 11.45).....	44
DIRIGENTI DEGLI ENTI DI RICERCA	44
ARTICOLO 11, COMMI DA 4-BIS A 4 QUATER (EMENDAMENTI *11.69, *11.73, *11.22, 11.79, 11.19 - NUOVA FORMULAZIONE)	45
DEROGHE INERENTI LE SPESE DI PERSONALE PER ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI.....	45
ARTICOLO 12 (EMENDAMENTI 12.1 E 12.4).....	45
COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI FORME DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO	45
ARTICOLO 13 (EMENDAMENTO 13.1).....	47
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE.....	47
ARTICOLO 13-BIS (EMENDAMENTO 13.02)	48
FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	48
ARTICOLO 14, COMMI 3 E 3-BIS (EMENDAMENTO 14.12).....	49
PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE	49
ARTICOLO 15, COMMA 1 E 1-BIS (EMENDAMENTO 15.4)	50
BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA	50
ARTICOLO 16, COMMA 1 (EMENDAMENTO 16.23).....	51
COMPENSI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	51
ARTICOLO 17, COMMA 1 (EMENDAMENTI 17.18 E 17.16).....	52
SISTEMA INFORMATICO.....	52
ARTICOLO 17, COMMA 2-BIS (EMENDAMENTO 17.10)	53
ULTERIORI DATI INSERITI NELLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO	53
ARTICOLO 18, COMMI 1, 1-BIS E 2 (EMENDAMENTO 18.2).....	54
SOPPRESSIONE DELLE SEZIONI STACCATI DEI TAR	54
ARTICOLO 18, COMMA 3 (EMENDAMENTO 18.86 NUOVA FORMULAZIONE).....	55
MAGISTRATO DELLE ACQUE PER LE PROVINCE VENETE E DI MANTOVA E CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	55
ARTICOLO 19, COMMI 3, 5, 10 E 15 (EMENDAMENTI 19.18, 19.1, 19.44, 19.40, 19.46 E 19.49).....	57
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI ALL'AUTORITÀ ANTICORRUZIONE	57

ARTICOLO 19, COMMA 14-BIS (EMENDAMENTO 19.86)	60
CONTROLLO STRATEGICO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	60
ARTICOLO 20, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 20.10)	60
CLAUSOLA DI NON ONEROSITÀ	60
ARTICOLO 21, COMMA 1 (EMENDAMENTO 21.41)	61
UNIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE	61
ARTICOLO 21, COMMA 2 (EMENDAMENTO 21.26 NUOVA FORMULAZIONE)	61
COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE DELLA SNA	61
ARTICOLO 21, COMMA 4 (EMENDAMENTI 21.7, 21.9, 21.21, 21.33 IDENTICI NUOVA FORMULAZIONE)	62
TRATTAMENTO DEI DOCENTI DELLA SNA	62
ARTICOLO 21, COMMA 6 (EMENDAMENTI 21.10, 21.13, 21.24, 21.29, 21.36 IDENTICI NUOVA FORMULAZIONE)	63
ACCORDI TRA LA SNA E LE AMMINISTRAZIONI DEGLI ORGANI SOPPRESSI	63
ARTICOLO 21-BIS (EMENDAMENTO 21.03)	64
RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO	64
ARTICOLO 22, COMMA 9 E COMMA 9-BIS (EMENDAMENTO 22.112 E SUBEMENDAMENTI 0.22.112.2 E 0.22.112.6)	65
SEDI DELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI E VINCOLI ALLE SPESE	65
ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA F-BIS) (EMENDAMENTI 23.48, 23.37 E 23.9)	67
GRATUITÀ DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI	67
ARTICOLO 23, COMMA 1, LETTERA F-TER) (EMENDAMENTO 23.29 - NUOVA FORMULAZIONE)	68
INCENTIVO PER FAVORIRE LE FUSIONI DEI COMUNI PER INCORPORAZIONE	68
ARTICOLO 23, COMMI 1-TER E 1-QUATER (EMENDAMENTO 23.66)	68
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA	68
ARTICOLO 23-BIS (ARTICOLO AGGIUNTIVO 19.04)	69
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI	69
ARTICOLO 23-TER (EMENDAMENTO 23.07 NUOVA FORMULAZIONE)	70

PROCEDURE INERENTI GLI ACQUISTI CENTRALIZZATI DEI COMUNI.....	70
ARTICOLO 23-QUATER (EMENDAMENTI 23.06, 23.012 E 23.020).....	70
DISPOSIZIONI FINANZIARIE IN MATERIA DI CITTÀ METROPOLITANE E PROVINCE	70
ARTICOLO 23-QUINQUIES (ARTICOLO AGGIUNTIVO 23.04 E SUB EMENDAMENTO 0.23. 024. 1)	71
INTERVENTI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO	71
ARTICOLO 24 (EMENDAMENTO 24.12)	71
MODULISTICA STANDARD.....	71
ARTICOLO 24, COMMA 3-BIS (EMENDAMENTO 24.29)	72
PIANO D'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE.....	72
ARTICOLO 24-TER (EMENDAMENTO 24.016)	73
REGOLE TECNICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA AGENDA DIGITALE.....	73
ARTICOLO 24-QUATER (EMENDAMENTO 24.016).....	73
SERVIZI IN RETE E BASI DI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	73
ARTICOLO 24-QUINQUIES (EMENDAMENTO 24.016)	74
COMUNICAZIONI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	74
ARTICOLO 25 (EMENDAMENTO 25.1)	75
NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO	75
ARTICOLO 27, COMMA 1, LETTERA A) (EMENDAMENTO 27.2).....	77
COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ESERCENTI PROFESSIONE SANITARIA	77
ARTICOLO 27, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 27.8).....	77
OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA	77
ARTICOLO 27-BIS (EMENDAMENTO 27.050 E SUBEMENDAMENTO 0.27.050.4)	78
DANNEGGIATI DA TRASFUSIONE O DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE.....	78
ARTICOLO 28 (EMENDAMENTO 28.21 - NUOVA FORMULAZIONE).....	79
RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLE CAMERE DI COMMERCIO.....	79
ARTICOLO 29 (EMENDAMENTI 29.4, 29.5 E 29.15)	81
MISURE DI CONTRASTO ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA.....	81
ARTICOLO 30 (EMENDAMENTI 30.5, 30.9 E 30.10)	82

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E UNITÀ OPERATIVA SPECIALE PER EXPO 2015	82
ARTICOLO 34 (EMENDAMENTI 34.2 E 34.3)	83
CONTABILITÀ SPECIALE PER EXPO 2015	83
ARTICOLO 37 (EMENDAMENTI 37.1 E 37.3)	83
TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA	83
ARTICOLO 38 COMMA 1-BIS (EMENDAMENTI 38.1 E 42.5)	84
OBBLIGO DI FIRMA DIGITALE PER GLI ATTI GIUDIZIARI.....	84
ARTICOLO 39, COMMA 3-BIS (EMENDAMENTO 39.43)	85
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI E PREZZI DI RIFERIMENTO	85
ARTICOLO 40 (EMENDAMENTO 40.26)	85
ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI	85
ARTICOLO 50, COMMA 1-BIS (EMENDAMENTO 50.18)	86
UFFICIO PER IL PROCESSO.....	86
ARTICOLO 50-BIS (EMENDAMENTO 50.01).....	87
ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO	87
ARTICOLO 51, COMMA 1 (EMENDAMENTI 51.5, 51.7 E 51.8).....	88
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE.....	88
ARTICOLO 1 COMMI 6-TER E 6-QUATER (EMENDAMENTO GNECCHI 1.41 (NUOVA FORMULAZIONE))	91
PENALIZZAZIONI RELATIVE ALL' IMPORTO DELLE PENSIONI ANTICIPATE	91
ARTICOLO 1-BIS, COMMI 4 E 5 (IDENTICI EMENDAMENTI GHIZZONI 1.08 (NUOVA FORMULAZIONE) E CENTEMERO 1.050 (NUOVA FORMULAZIONE))	92
ARTICOLO 1-TER (EMENDAMENTO 1.07)	92
ACCESSO PENSIONE ANTICIPATA PER I GIORNALISTI.....	92
ARTICOLO 3, COMMI 3-UNDECIES E 3-DUODECIES (EMENDAMENTO GOVERNO 3.85)	93
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA VV.FF	93
ARTICOLO 3, COMMA 4-BIS (EMENDAMENTO ROSATO 3.54 (NUOVA FORMULAZIONE)	94
ASSUNZIONE ASSISTENTI TECNICI DEGLI ARSENALI MILITARI.....	94

ARTICOLO 4 COMMA 1-TER (IDENTICI EMENDAMENTI CENTEMERO 4.2, COZZOLINO 4.50 E COSCIA 4.83 (NUOVA FORMULAZIONE)).....	94
ARTICOLO 9, COMMA 4 (EMENDAMENTO 9.74 I RELATORI).....	95
ARTICOLO 12, COMMA 1-TER (EMENDAMENTO MANTERO 12.4).....	95
ARTICOLO 25, COMMA 5-QUINQUIES (EMENDAMENTO BOLOGNESI 25.1 (NUOVA FORMULAZIONE)).....	96
ARTICOLO 27, COMMA 4 (EMENDAMENTO GOVERNO 27.050).....	96
ARTICOLO 50-BIS (EMENDAMENTO FERRANTI 50.01).....	97

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

La Commissione Bilancio ha esaminato il testo iniziale del decreto-legge, esprimendo il prescritto parere¹.

Successivamente la Commissione di merito (I Affari costituzionali) ha concluso l'esame del provvedimento, apportando modifiche al testo².

Si ricorda che il testo iniziale del provvedimento (C. 2486) è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito non risultano trasmesse relazioni tecniche.

Sul testo iniziale del decreto legge è stata predisposta dal Servizio Bilancio e dagli uffici della Commissione Bilancio la Nota di verifica n. 123 del 15 luglio 2014, alla quale si rinvia per le parti non modificate del provvedimento.

Con riferimento al testo originario del decreto legge e alla citata Nota di verifica, il Governo ha trasmesso alla Commissione Bilancio una documentazione tecnica³, della quale si dà conto nella presente Scheda.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la Commissione di merito non ha recepito le due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulate dalla Commissione bilancio sul testo originario del provvedimento nella seduta del 23 luglio 2014.

La prima condizione era volta, in particolare, a riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C

¹ Per l'esame presso la Commissione Bilancio in sede consultiva v. sedute del 15, 17, 22 e 23 luglio 2014 (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*). Per il parere sul testo iniziale del decreto-legge v. seduta del 23 luglio 2014.

² V. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* – Commissione I – sedute del 17, 21, 22, 23, 24 e 25 luglio 2014.

³ Documentazione pubblicata in allegato ai resoconti del 17 e del 22 luglio 2014 (V. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* – Commissione Bilancio).

allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;

La seconda condizione, invece, era volta a riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti "dalla presente legge" con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II.

Dal momento che, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, tali condizioni appaiono ancora necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, si ritiene di poter confermarle anche con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano, di seguito, le sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 3 (emendamento 1.14 nuova formulazione)

Trattenimento in servizio di magistrati

Si rammenta che l'art. 1, commi da 1 a 3, del testo originario del provvedimento in esame abroga le disposizioni (l'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del DL n. 112/2008 e l'art. 9, comma 31, del DL n. 78/2010) che consentono ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsto per gli stessi. Viene, inoltre, abrogata la disposizione che consente al personale appartenente alla magistratura di restare in servizio sino al compimento del 75° anno di età, dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo (comma 1). Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Sono revocati i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2). I trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di

funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore (comma 3).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, integra il comma 3, prevedendo che sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015, o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che al momento dell'entrata in vigore del decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992.

Al riguardo, si chiede di valutare la compatibilità finanziaria - alla luce degli effetti ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 - della norma che sembrerebbe volta a precisare la portata normativa del comma 3, disponendo che vengano fatti salvi, nei termini già disciplinati dal testo originario del comma 3 medesimo, i trattenimenti in servizio dei magistrati pur se ancora non disposti alla data di entrata in vigore del decreto in esame. In particolare andrebbe chiarito se nella quantificazione dei maggiori oneri connessi all'aumento delle cessazioni del personale che le norme dell'art. 1, commi 1-3, produrranno, siano state computate le richieste di trattenimento in servizio del personale di magistratura che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non si erano ancora perfezionate ma che in virtù dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 503/1992, erano state formalmente richieste e presumibilmente istruite.

Si rammenta che l'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 503/1992, prevede che la disponibilità al trattenimento debba essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

ARTICOLO 1, comma 3-bis (emendamento 1.87)

Trattenimenti in servizio del personale della scuola

La modifica prevede che i trattenimenti in servizio del personale della scuola siano fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

Al riguardo, si rileva che la disposizione sembra volta a circoscrivere il trattenimento in servizio del personale della scuola entro la data massima del 31 agosto 2014. Andrebbe

chiarito se la disposizione possa determinare effetti onerosi connessi all'anticipo delle erogazioni di trattamento di fine servizio. Ciò anche alla luce delle specifiche dinamiche di assunzioni relative al comparto della scuola, che prevedono per i dipendenti che accedono al trattamento pensionistico, la integrale sostituzione con nuovi rapporti di lavoro.

ARTICOLI 1, comma 3-ter (emendamento 1.1 nuova formulazione)

Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano

Si rammenta che l'art. 1, comma 1, del testo originario del provvedimento in esame abroga le disposizioni (l'art. 16 del D.lgs. n. 503/1992, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del DL n. 112/2008 e l'art. 9, comma 31, del DL n. 78/2010) che consentono ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in quiescenza previsto per gli stessi. Viene, inoltre, abrogata la disposizione che consente al personale appartenente alla Magistratura di restare in servizio sino al compimento del 75° anno di età, dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. Sono revocati i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame (comma 2). I trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano titolari di funzioni direttive o semidirettive ovvero di incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore (comma 3).

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che all'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto-Adige/Süd Tirol concernenti l'istituzione del TAR di Trento e della sezione autonoma di Bolzano⁴ alle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con i decreti legislativi previsti dall'art. 107 del DPR n. 670/1972, per l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Süd Tirol. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato⁵, quelli già nominati alla data di entrata in vigore del decreto in esame rimangono comunque in servizio, fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

L'art. 14, del DPR n. 426/1984, prevede la nomina di 2 consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano scelti tra le categorie di cui all'art. 19, n. 2 della legge n.

⁴ Di cui al DPR n. 426/1984.

⁵ Di cui all'art. 14 del DPR n. 426/1984.

186/1982, nonché all'art. 2, del medesimo DPR. Le categorie in riferimento sono: professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, dirigenti generali equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e di altre amministrazioni pubbliche nonché, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello o equiparata (art. 19, n. 2 della legge n. 186/1982); professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università, magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati, impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata, professori di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo, avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente esercitato la professione per almeno sette anni, laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-alto Adige, o del consiglio della medesima regione.

Al riguardo, è opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità finanziaria - alla luce degli effetti onerosi ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 - della norma che prevede, fino alla successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2015 di quelli già nominati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

ARTICOLO 1, comma 5 (emendamento 1.94 e subemendamento 0.1.94. 100)
Risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.

Le norme – nel testo originario del decreto legge – estendono l'ambito applicativo dell'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008, che ha introdotto (per gli anni 2009, 2010 e 2011 e a seguire nel triennio 2012-2014) la facoltà per le pubbliche amministrazioni⁶ di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale nei confronti del personale dipendente (compresi i dirigenti, ma escludendo magistrati, professori universitari e dirigenti medici responsabili di struttura complessa) che abbia maturato l'anzianità massima contributiva come definita dall'articolo 24 del DL 201/2011. In particolare, l'applicazione del suddetto articolo 72 viene estesa - ai sensi dell'articolo 1, comma 5 - anche al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

⁶ Come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

Le modifiche dispongono che le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, possano, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento⁷, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzioni percentuali dei trattamenti ai sensi del DL 201/2011⁸.

Le norme non si applicano al personale di magistratura.

Le norme si applicano, invece:

- ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché ai professori e ai ricercatori universitari. Per tutti questi soggetti la disciplina è applicabile non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età;
- nei confronti dei soggetti riammessi in servizio dopo la sospensione a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento (articolo 3, comma 57, della legge 350/2003).

Tale ultima categoria di soggetti era già inclusa nella disciplina sulla risoluzione unilaterale di cui all'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008.

verno, nella documentazione tecnica (MEF-RGS) trasmessa alla Commissione Bilancio e riferita al testo originario, ha affermato che dal comma 5 non deriveranno apprezzabili effetti finanziari. Infatti:

- ai sensi della riforma delle pensioni Fornero (ivi incluso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica), si è determinato un incremento dei requisiti di accesso alla pensione;
- nel caso delle amministrazioni che presentano esuberi, la norma è in buona parte assorbita dall'articolo 2, comma 11, del DL 95/2012 (che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti anche inferiori);
- la norma si sostanzia in una razionalizzazione nella gestione del lavoro pubblico, con riflessi di fatto trascurabili sui saldi di finanza pubblica. Ciò anche

⁷ Di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del DL 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni).

⁸ In particolare, l'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici sia consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età del pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

considerando l'interazione e l'assorbimento dei relativi effetti nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti dell'articolo in esame.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che - rispetto al testo iniziale del comma 5 - le modifiche introdotte provvedono a:

- stabilizzare la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto;
- esplicitare che la disciplina della risoluzione unilaterale non si applica al personale di magistratura.

Tale esclusione è già prevista dall'articolo 72, comma 11, del DL 112/2008, ma non era stata espressamente ribadita nel testo iniziale del comma 5;

- subordinare l'applicazione della disciplina della risoluzione unilaterale, per i dirigenti medici e per i professori universitari, al raggiungimento di un'età pensionabile che consenta il collocamento in quiescenza senza penalizzazioni.

Il testo delle modifiche in esame sembrerebbe fare riferimento al limite anagrafico di 62 anni, che a determinate condizioni consente – ai sensi del DL 201/2011 – l'accesso al pensionamento anticipato senza riduzioni percentuali dei trattamenti⁹.

Riguardo alle modifiche introdotte, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari già sostenuta dal Governo (v. RT e documentazione RGS) con riferimento al testo iniziale del comma 5.

ARTICOLO 1, commi da 6-*bis* a 6-*quater* (emendamento 1.41) **Penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate**

Normativa vigente: l'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 ha disposto che dal 2012 l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori rispetto ai requisiti anagrafici previsti dalla nuova disciplina sia consentito esclusivamente a determinate condizioni di anzianità contributiva. Di conseguenza, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, viene praticata una riduzione percentuale del trattamento¹⁰.

⁹ V. nota precedente.

¹⁰ È applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni. Tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età del pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi

L'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del DL 216/2011 ha escluso la riduzione percentuale di cui all'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Tale esclusione opera qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, nonché per i congedi parentali di maternità e paternità.

Le modifiche, intervenendo sull'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del DL 216/2011, escludono la riduzione percentuale prevista dall'articolo 24, comma 10, del DL 201/2011 per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 6-*bis*)¹¹.

I relativi oneri sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni per il 2015, in 7 milioni per il 2016, in 14 milioni per il 2017 e in 16 milioni annui a decorrere dal 2018 (articolo 1, comma 6-*ter*).

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 1 milione per il 2014, a 3 milioni per il 2015 e a 2 milioni annui a decorrere dal 2016, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente 2014-2016 (accantonamento relativo al Ministero dell'economia);
- b) quanto a 5 milioni per il 2016, a 12 milioni per il 2017 e a 14 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il Ministro del lavoro provvede al monitoraggio dei predetti oneri e, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 1, comma 6-*quater*).

Al riguardo, si rileva che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito riproducono l'articolo 2, comma 2, del testo unificato C. 224 (Requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico), su cui era stata presentata una relazione tecnica predisposta dall'INPS. La quantificazione degli oneri indicata in tale relazione tecnica non differisce da quella riportata dalle modifiche in esame. Si osserva, tuttavia, che detta RT è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui la

¹¹ La riduzione sarebbe quindi esclusa per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 e non soltanto per quelli indicati dal predetto comma 2-*quater*.

quantificazione risultava sottostimata in ragione del numero di soggetti potenzialmente interessati.

Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla congruità della quantificazione indicata dal testo.

Per quanto attiene la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, andrebbe chiarito se tale utilizzo possa pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 1-*bis* (emendamenti 1.08 e 1.050)

Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola

Normativa vigente. L'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del DL 138/2011, dispone che per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Successivamente, l'articolo 24 del DL 201/2011, che reca disposizioni di modifica in materia pensionistica, al comma 14 dispone, tra l'altro, l'applicazione della normativa previgente, rispetto alla nuova disciplina pensionistica¹², a coloro che maturino i requisiti richiesti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011, nonché ad altre categorie di soggetti interessati (c.d. "clausola di salvaguardia")¹³.

Le norme, al comma 1, novellano l'articolo 24, comma 14, del DL 201/2011, recante il regime derogatorio all'applicazione della c.d. "riforma Fornero". Le modifiche introdotte estendono il predetto regime di deroga al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997(commo 1) .

Si ricorda peraltro che tale disposizione, nel definire il regime delle decorrenze per l'accesso al trattamento economico pensionistico, fa riferimento anche a coloro che maturino i requisiti oltre la fine dell'anno scolastico, purché entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Il comma 2, con disposizioni non modificative del citato articolo 24 del DL 201/2011, dispongono che, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai

¹² La nuova disciplina pensionistica è meglio nota come "Riforma delle pensioni Fornero".

¹³ Si ricorda che i requisiti antecedenti la riforma "Fornero", per quanto riguarda le pensioni di anzianità, prevedevano il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 60 o 61 anni e il contestuale conseguimento di un'anzianità contributiva pari rispettivamente a 36 o a 35 anni (cosiddetta "Quota 96").

fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di **4.000 soggetti** e, facendo riferimento al successivo comma 4, di **35 milioni di euro** per l'anno 2014, di **105 milioni di euro** per l'anno 2015, di **101 milioni di euro** per l'anno 2016, di **94 milioni di euro** per l'anno 2017 e di **81 milioni di euro** per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici.

Le norme fanno espresso riferimento a una procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione. Viene altresì esplicitata la decorrenza del riconoscimento del beneficio dalla data del 1° settembre 2014. Infine, viene specificato che l'INPS prende in considerazione le domande pervenute entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, provvedendo al monitoraggio in base ad un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.

Per i lavoratori che accedono al beneficio, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero delle pensioni) e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del DL 138/2011, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 22, del DL 138/2011 dispone che la liquidazione dei TFS, in caso di pensione anticipata, decorrano ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le lavoratrici della scuola che, entro l'anno scolastico 2011/2012, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della L. 449/1997 i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma delle pensioni Fornero, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del

sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995, e dell'articolo 24, comma 2, del DL 201/2011.

Agli oneri, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 105 milioni di euro per l'anno 2015, 101 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 81 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede incrementando corrispondentemente i risparmi di spesa relativi alla *spending review* e alla riduzione di spesa amministrazioni statali.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ripropongono – con talune modificazioni e integrazioni – le norme di cui all'ulteriore testo unificato AC 249. Su tale testo il Governo aveva presentato una relazione tecnica, verificata negativamente dalla RGS, che quantificava oneri allineati con quanto previsto dal provvedimento in esame

La relazione fa espresso riferimento ai pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2014 e tiene conto dei limiti massimi posti al comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge: 4.000 soggetti beneficiari, con importo medio di pensione al 1° settembre 2014 pari ad euro 28.000. Le proiezioni tengono altresì conto del fatto che i pensionati, al raggiungimento nel corso degli anni dei requisiti pensionistici richiesti dalla normativa vigente (riforma Fornero), non costituiscono più un onere derivante dalla norma proposta in quanto rientrano nella spesa ordinaria.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la RGS osservava che la fissazione di un limite massimo di beneficiari, determinato in un contingente di 4 mila unità, risulta difficilmente applicabile, anche in considerazione della platea salvaguardata, ampiamente inferiore a quella dei potenziali beneficiari.

Si rileva altresì che la deroga prevista dalle disposizioni in esame è disposta, dal comma 1, sotto forma di novella all'art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Peraltro il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4.000 unità) sia agli oneri annuali derivanti dal provvedimento.

A tal proposito, andrebbe acquisita dal Governo una conferma che le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, con riguardo

all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili.

Sempre con riferimento a tale profilo, appare utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla "procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola", espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento¹⁴ - la congruità dei limiti di spesa indicati andrebbe rapportata al numero effettivo delle domande che dovesse eccedere il limite massimo di 4.000 unità indicato dal testo, per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.

In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, si rileva che il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al D.L. n. 201/2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso.

¹⁴ Si segnala in proposito che in una relazione tecnica predisposta sul testo precedente dell'A.C. 249, che non conteneva indicazioni di alcun limite, né finanziario né numerico, all'utilizzo dei benefici pensionistici in esame, l'INPS aveva indicato in circa 9.000 il numero delle unità potenzialmente interessate.

Per quanto attiene al ricalcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici che in passato avevano optato per quello di cui all'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004, andrebbe chiarito da parte del Governo se detto ricalcolo è suscettibile di determinare effetti permanenti per la finanza pubblica che non appaiono scontati nell'ambito dei limiti di spesa previsti dal provvedimento in esame.

ARTICOLO 1-ter (emendamento 1.07 e 1.050)

Pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

Normativa vigente. L'articolo 41-*bis*, comma 7, del DL 207/2008 prevede uno stanziamento per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2009. Qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo di 20 milioni di euro annui con decreto è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Le modifiche introdotte prevedono che per le finalità di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, primo periodo, del DL 207/2008, sia autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Ad esso si applica quanto previsto dal medesimo articolo 41-*bis* comma 7, secondo periodo, adeguando contestualmente l'importo massimo in 20 milioni di euro annui fino al 2013, in 23 milioni di euro nell'anno 2014, in 29 milioni di euro nell'anno 2015, in 33 milioni nell'anno 2016, in 33 milioni di euro nell'anno 2017, in 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, in 23 milioni di euro nell'anno 2019 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (comma 1).

I trattamenti di vecchiaia anticipata non ancora autorizzati sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto

d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi delle norme in esame comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale (commi 2 e 3).

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della L. 147/2013;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo per il sostegno all'editoria sopra richiamato.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dalla disposizione in esame, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari sopra richiamato è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2, comma 4-*bis* (emendamento 2.23)

Modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri

Legislazione vigente. L'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 66/2014 stabilisce che fino al 15 luglio 2014 i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁵. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la

¹⁵ Su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

medesima data gli schemi di DPCM sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia. La norma è espressamente finalizzata a "realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa".

La procedura prevista in via ordinaria è invece quella disciplinata dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988 che prevede l'emanazione di un DPR.

La modifica approvata dalla Commissione di merito proroga dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine entro il quale è possibile emanare i regolamenti di organizzazione e di disciplina degli uffici dei Ministeri seguendo la procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 4, del DL 66/2014.

Al riguardo, pur rilevando preliminarmente il carattere ordinamentale della norma, andrebbe acquisita una valutazione circa i possibili effetti, in termini di riduzioni della spesa, di un prolungamento della procedura semplificata di approvazione dei regolamenti di organizzazione.

In particolare, andrebbe verificata la coerenza fra tale rinvio e i processi di razionalizzazione volti a rendere più efficienti le strutture amministrative, rispetto ai quali sono stati scontati risparmi (per esempio, per la riduzione delle posizioni di organico dei dirigenti di prima fascia).

ARTICOLO 3, comma 1 (emendamento 3.52)

Misura del *turn over* consentito per i Corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco

Le modifiche prevedono che anche per i Corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco la quantificazione delle immissioni in ruolo, consentite nell'ambito delle limitazioni del *turn over*, sia determinata facendo solo riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente escludendo, dunque, la sussistenza dell'ulteriore limite dato dal numero delle cessazioni.

Al riguardo si rammenta che la relazione tecnica, allegata al testo originario del decreto, chiarisce che l'autorizzazione ad alcune amministrazioni statali ad effettuare assunzioni sulla base del solo vincolo "della spesa sostenuta per il personale cessato", e non del doppio vincolo "della spesa e delle unità di personale", è concessa considerando che per dette amministrazioni non è previsto "un maturato economico". In altre parole il trattamento economico dei neoassunti, riferito alle posizioni per cui è bandito il concorso, sarebbe

sostanzialmente analogo a quello in godimento da parte del personale cessato. Tale condizione non sussiste per il personale interessato dalla proposta emendativa che gode di avanzamenti economici e di carriera basati, anche, sulla mera anzianità di servizio. La norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, comma 1 (emendamento 3.68)

Misura del turn over consentito alle amministrazioni dello Stato

Il comma 1, nel testo originario, dopo aver fissato le misure limitative del *turn over* riferite alle amministrazioni statali, stabilisce che la disciplina dettata non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Le modifiche intervengono sul testo del comma 1 facendo salva anche la normativa di settore delle università.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione sembrerebbe finalizzata a non applicare la normativa dettata dal comma 1 per le amministrazioni statali alle università che, peraltro, non rientrano tra le amministrazioni statali.

ARTICOLO 3, comma 3-*bis* (emendamento 3.60)

Assunzioni presso pubbliche amministrazioni

Le modifiche autorizzano le università, che abbiano adottato politiche virtuose in materia di spese di personale¹⁶ e che abbiano indetto procedure di stabilizzazione del personale precario che vanti determinate anzianità di servizio¹⁷, a procedere, in deroga alle misure limitative delle assunzioni, alla stabilizzazione, a domanda, del relativo personale tecnico o amministrativo non dirigenziale. Le assunzioni sono disposte a valere su risorse proprie di bilancio. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure di stabilizzazione.

¹⁶ L'indicatore di spesa di personale di tali università non deve essere superiore al 60 per cento quando a norma dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 49/2012, il limite massimo di tale indicatore è pari a 80.

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 560 della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).

Al riguardo si rileva che la formulazione adottata consente l'assunzione di personale in caso di sussistenza di risorse finanziarie e non condiziona né le assunzioni né la proroga dei contratti in essere al rispetto della vigente disciplina limitativa delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. La norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, commi da 3-ter a 3-octies (emendamento 3.84 e subemendamento 0.3.84.3)

Assunzioni nel comparto sicurezza

Normativa vigente: l'art. 2199 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) reca la disciplina dei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e prevede che, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale, fino al 31 dicembre 2015, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle suddette amministrazioni, con l'eccezione dei volontari in ferma prefissata in congedo (comma 2). Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate (comma 3). Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3, una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria [comma 4, lett. a]. La restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1

dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria [comma 4, lett. b)]. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lett. a) e b) devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale (comma 5). A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo (comma 7-bis). Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno (comma 7-ter).

Le modifiche – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono l'introduzione all'articolo 3, dei commi da 3-ter a 3-octies.

Le nuove disposizioni introdotte prevedono che:

- al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199, del D.lgs. n. 66/20109, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lett. b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi (comma 3-ter);
- per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decorrenza 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge n. 147/2013, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato (comma 3-quater).

L'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) autorizza assunzioni in deroga alle misure limitative del *turn over* per il 2014 nelle amministrazioni del comparto sicurezza. E' stabilito che il *turn over* complessivo consentito non possa essere, comunque, superiore al 55 per cento. Le assunzioni

sono autorizzate nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015;

- i vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'art. 2199 del D.lgs. n. 66/2010, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 (comma 3-quinquies).

L'art. 9-bis del DL n. 112/2008, prevede che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Tale facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento il 2015 e del cento per cento a decorrere dal 2016.

- per il Corpo di polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-bis sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria (comma 3-sexies);
- le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'art. 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-ter (comma 3-septies);
- all'attuazione di quanto previsto dai predetti commi si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3-octies).

Al riguardo, si evidenzia che la norma autorizza per il 2014 e il 2015 assunzioni nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, in deroga all'art. 2199 del Codice dell'Ordinamento militare. La norma derogata reca la disciplina generale - in vigore dal 26 febbraio 2014 - dei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare prevedendo, fino al 31 dicembre 2015, che per il reclutamento

di tale personale i posti messi annualmente a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, prevedendo, altresì, che le procedure di selezione si concludano con la formazione di graduatorie di merito, all'interno delle quali i concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle medesime siano immessi direttamente nelle carriere iniziali dei Corpi di Polizia, secondo l'ordine di collocazione e nel numero corrispondente a misure minime percentuali variabili a seconda del Corpo di polizia stesso. Sul punto, posto che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica, anche ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009¹⁸), appare opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a verificarne la effettività. I chiarimenti appaiono opportuni considerato che la norma, pur autorizzando le assunzioni per tutti i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, prevede la copertura dei relativi oneri esclusivamente per le immissioni in servizio per gli assunti della Polizia di Stato (commi, 3-*quater* e 3-*quinqüies*) e del Corpo di polizia penitenziaria (commi, 3-*sexies* e 3-*septies*).

ARTICOLO 3, commi da 3-*novies* a 3-*duodecies* (emendamento 3.85)

Personale dei vigili del fuoco

Normativa vigente: l'art. 8, del DL n. 101/2013, ha disposto l'incremento di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1). Per la copertura dei posti portati in aumento è autorizzata l'assunzione in parti uguali dei candidati, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, concernenti le graduatorie relative alle due procedure selettive di cui all'art. 4- *ter* del DL n. 79/2012 (commi 1 e 2). Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni, determinati nel limite massimo di euro 1.003.130 per il 2013, di euro di euro 29.848.630 per il 2014 e di euro 40.826.681 a decorrere dal 2015 disponendo che alla copertura degli stessi si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

L'art. 148, del D.lgs. n. 217/2005, prevede che per il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da 30 orchestrali, si

¹⁸ Ci riferisce, nello specifico, all'art. 17, comma 7, quarto periodo che prevede che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità di cui agli artt. 145, 146 e 147.

La modifiche – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono l'introduzione all'articolo 3, dei commi da *3-novies* a *3-duodecies*.

Le nuove disposizioni introdotte prevedono che:

- l'incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.030 unità¹⁹, (comma da *3-novies*);
- per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del DL n. 101/2013, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'art. 148 del D.lgs. n. 13 ottobre 2005, n. 217/2005 per le finalità ivi previste (comma *3-decies*);
- gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *3-novies* e *3-decies* sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » (comma *3-undecies*);
- l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dal 2016 (comma *3-duodecies*);

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.030 unità, per un onere permanente determinato – con riferimento alle assunzioni da effettuare con ricorso a graduatorie di concorsi già effettuati - nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per il 2014, di euro 24.276.826 per il 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dal 2016, a copertura del quale si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Appare opportuno acquisire dal Governo i dati e gli elementi di quantificazione relativi agli oneri

¹⁹ Viene conseguentemente incrementata di 1.030 unità la tabella A, allegata al D.lgs. n. 217/2005, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco.

recati dalla disposizione con particolare riferimento alla proiezione temporale delle assunzioni, alla progressione di carriera del relativo personale, nonché alla parallela riduzione dei richiami in servizio del personale volontario.

La richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che una norma di analogo tenore – l'art. 18, del DL n. 101/2013 a fronte dell'incremento delle dotazioni organiche di 1.000 unità quantifica un onere di pari ad euro 1.003.130 per il 2013, ad euro 29.848.630 per il 2014 e ad euro 40.826.681 a decorrere dal 2015.

Si rileva, altresì, l'opportunità di acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti di irrigidimento operativo determinabili da una norma che incrementa la dotazione organica del personale di ruolo caratterizzato da uno *status* giuridico, da una carriera economica e da un protocollo d'impiego maggiormente strutturati rispetto a quelli del personale volontario (di cui si dispone una corrispondente riduzione dei richiami in servizio).

ARTICOLO 3, comma 4-*bis* (emendamento 3.54) Assunzioni di personale al Ministero della difesa

Le modifiche autorizzano il Ministero della difesa nel 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, ed in deroga a disposizioni volte a ridurre gli assetti amministrativi²⁰, ad assumere, i 24 vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico²¹ risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Si autorizza, pertanto la spesa di 434.000 euro per il 2014 e di 866.382 euro dal 2015 a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero..

Al riguardo, pur considerato che le somme poste a copertura appaiono congrue rispetto all'onere recato dalla disposizione, si rileva comunque che la deroga alla normativa vigente finalizzata alla riduzione degli assetti amministrativi potrebbe determinare effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, anch'esse interessate all'effettuazioni di assunzioni di vincitori

²⁰ In deroga all'art. 2, comma 11, alinea, primo periodo, del DL n. 95/2012.

²¹ Di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007.

di concorso a valere su posizioni di organico ormai sopresse. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, commi da 5-*bis* a 5-*quater* (emendamenti 3.39, 3.71, 3.14, 3.17, 3.35, 3.5)
Disposizioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali

Le norme introducono modifiche alla disciplina in materia di contenimento della spesa per il personale per le amministrazioni locali. In particolare viene specificato che, a decorrere dal 2014, il contenimento delle spese di personale va riferito al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 5-*bis*) e viene altresì allentato il vincolo al *turn-over* per gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è inferiore a un quarto (comma 5-*quater*).

Nulla da osservare in quanto la disposizione incide sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

ARTICOLO 3, comma 9 (emendamento 3.53)

Lavori socialmente utili e di pubblica utilità e cantieri di lavoro

Le modifiche stabiliscono che le vigenti disposizioni che limitano il ricorso a forme contrattuali flessibili da parte della maggioranza delle pubbliche amministrazioni non si applicano, in determinati casi, ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità ed ai cantieri di lavoro. La mancata applicazione si ha nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari. Nel caso di cofinanziamento le norme citate non si applicano con riferimento alla quota finanziata da altri soggetti.

Si ricorda che le attuali limitazioni alla spesa per contratti flessibili, fissati dall'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo del decreto legge n. 78/2010, prevedono che la spesa sostenuta a decorrere dal 2011 non ecceda una determinata percentuale della spesa del 2009.

Al riguardo, andrebbe chiarito che i risparmi di spesa stimati in applicazione dall'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010 siano stati determinati includendo nel monte spesa soggetto a riduzione anche le somme finanziate con i meccanismi previsti dalla modifica in esame. In tale ipotesi la norma determinerebbe un

aumento della massa spendibile da parte delle pubbliche amministrazioni a prescindere dalle fonti di finanziamento.

ARTICOLO 4, comma 1, cpv. comma 1 *bis* (emendamento 4.51)

Mobilità obbligatoria e volontaria

Si rammenta che l'art. 4, commi 1, cpv. comma 1, del testo originario del provvedimento in esame prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di pubblici dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, a tal fine, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, il bando che indica i posti che le medesime intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. Per agevolare le procedure di mobilità il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda ed offerta di mobilità

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – introducono al comma 1, cpv. comma 1, il nuovo comma 1-*bis*. In particolare viene previsto che, nell'ambito dei processi di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dal comma 1, cpv. comma 1, l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Al riguardo, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009²²), appare opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione, che consentano la verifica della previsione di invarianza finanziaria con riguardo alla riqualificazione professionale dei dipendenti interessati dai processi di mobilità, con specifico riferimento ai percorsi di formazione che si prevede eventualmente di attivare presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

²² Ci riferisce, nello specifico, all'art. 17, comma 7, quarto periodo che prevede che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

ARTICOLO 4, comma 1, cpv. comma 2 (emendamenti 4.26 e 4.45)

Mobilità territoriale di dipendenti di pubbliche amministrazioni

Si rammenta che l'art. 4, commi 1, cpv. comma 2, del testo originario del provvedimento in esame prevede che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito costituiscono²³ medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate (primo, secondo e terzo periodo).

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono il comma 1, cpv. comma 2, primo, secondo e terzo periodo²⁴ e aggiungono un ulteriore periodo²⁵ al medesimo comma.

In particolare viene previsto che nell'ambito dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica l'ultimo periodo di cui all'art. 2103 c.c. che prevede che il lavoratore non possa essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Viene, infine, disposto che il comma in riferimento si applica ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale e ai dipendenti che assistono persona con handicap ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/1992, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede che costituisca medesima unità produttiva.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4, comma 1, cpv. comma 2.3 (emendamento 4.58)

Criteri per l'utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale

Si rammenta che l'art. 4, commi 1, cpv. comma 2.3, del testo originario del provvedimento in esame prevede che al fine di favorire i processi di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, venga istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo destinato al miglioramento

²³ Ai sensi dell'art. 2103 del codice civile.

²⁴ Emendamento 4.26.

²⁵ Emendamento 4.45.

dell'allocazione del personale, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Nel fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito, mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità in riferimento (comma 1, cpv. comma 2.3).

Le modifiche – approvate durante l'esame in sede referente – prevedono l'integrazione del comma 1, cpv. comma 2.3. In particolare viene previsto che le risorse del Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale vengano destinate in sede di prima applicazione, in via prioritaria, oltre che - come previsto dal testo originario della disposizione - all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale, anche alla piena applicazione della riforma delle Province di cui alla legge n. 56/2014.

La **documentazione tecnica**²⁶, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata in merito al testo originario dell'articolo in esame, con specifico riferimento alla necessità di esplicitare le finalità di spesa del Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale ha evidenziato che i processi di mobilità effettuati oltre le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente comportano maggiori esigenze finanziarie in capo alle amministrazioni di destinazione, precisando che, a tal fine, il Fondo è finalizzato a consentire l'acquisizione di unità da parte di amministrazioni che presentano particolari carenze di personale, salvaguardando gli equilibri di bilancio delle medesime. Se, infatti, la mobilità, non variando il numero complessivo dei dipendenti pubblici occupati, può essere neutra a livello complessivo di sistema, la stessa impatta a livello di singolo ente qualora venga attuata per numeri significativi di unità e oltre le facoltà assunzionali consentite. Con riguardo, altresì, alle finalità cui le risorse destinate a copertura (in virtù del comma 1, cpv. comma 2.3) sono destinate a legislazione vigente, è stato evidenziato che si tratta di iniziative legislative risalenti nel tempo, alle quali non sono associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o impegni già assunti in base alla normativa vigente.

²⁶ Nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmessa in data 16 luglio 2014.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma appare volta a precisare il quadro delle priorità da assegnare all'utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale.

ARTICOLO 4, commi 1-*bis* e 1-*ter* (emendamenti id. 4.2 - 4.50 - 4.83)

Personale scolastico collocato fuori ruolo

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito fanno salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica adottati per l'anno scolastico 2014/2015 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2013.

Al relativo onere si provvede, per un importo pari a 1,1 milioni di euro per il 2014 e 2,2 milioni di euro per il 2015, a valere sui risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del DL 69/2013 (riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati: 25 milioni per il 2014 e 49,8 milioni a decorrere dal 2015).

Si segnala che le modifiche in esame riproducono il contenuto e gli oneri dell'articolo 57-*bis* del DL 69/2013, riferito all'anno scolastico 2013/2014.

Al riguardo, tenuto conto che le disposizioni in esame ripropongono i medesimi effetti onerosi già indicati per l'anno scolastico 2013/2014 dall'articolo 57-*bis* del DL 69/2013 (di contenuto analogo), appare opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione dei predetti oneri possa considerarsi congrua alla luce del personale collocato attualmente fuori ruolo.

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri. Si osserva infatti che, in base al testo iniziale del DL 69/2013, i risparmi connessi all'attuazione dell'articolo 58, comma 5, del medesimo decreto legge (riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati) risultavano integralmente utilizzati²⁷ per la copertura delle maggiori spese derivanti da un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università²⁸ e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca²⁹.

²⁷ V. relazione tecnica e prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti all'articolo 58 del DL 69/2013 (C. 1248).

²⁸ +21,4 milioni nel 2014 e +42,7 milioni annui dal 2015.

²⁹ +3,6 milioni nel 2014 e +7,1 milioni annui dal 2015.

ARTICOLO 4 comma 1 *quater* (emendamento 4.3 nuova formulazione)

Mobilità volontaria di personale militare presso ENAV SpA

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito introducono il comma 1-*bis*, in base al quale il personale militare impiegato presso gli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico aereo militare, può transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV SpA entro i limiti del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica.

Si ricorda che la Società nazionale per l'assistenza al volo (ENAV SpA), interamente controllata dal Ministero dell'economia, non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel economico consolidato della PA.

Al riguardo, premesso che l'ENAV non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, andrebbe comunque escluso che dai transiti di personale previsti dalla norma possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio della medesima società (che è interamente partecipata dal MEF).

Andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in ordine ai profili applicativi della norma. Dal testo, infatti, sembrerebbe desumersi che il transito sarà attivabile a domanda, ed entro i soli limiti del fabbisogno dell'ente di destinazione (ossia l'ENAV). In tal caso potrebbero determinarsi carenze di organico nell'ente di provenienza (del quale non è previsto l'assenso), con la necessità di ricoprire le relative posizioni rimaste vacanti.

ARTICOLO 5, comma 1, lett. b) (emendamenti 5.15, 5.14, 5.11 - nuova formulazione)

Ricollocamento di personale nella qualifica originaria

L'articolo 5, comma 1, lett. b), del testo originario del decreto legge prevede che il personale pubblico in eccedenza e posto in disponibilità possa presentare istanza di ricollocamento nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore o in area o categoria inferiori.

Le modifiche della Commissione di merito integrano l'articolo 5, comma 1, lett. b), prevedendo che il personale ricollocato in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore o in area o categoria inferiori non ha diritto all'indennità di disponibilità e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria presso altre amministrazioni.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la possibilità che il ricollocamento del personale in eccedenza nella qualifica originaria determini effetti onerosi rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali di spesa.

ARTICOLO 6 (emendamento 6.30)

Rendicontazione di eventuali rimborsi spese a soggetti in quiescenza titolari di incarichi gratuiti presso P.A.

Si rammenta che l'art. 6, del testo originario del provvedimento in esame, modificando l'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, ha disposto che le pubbliche amministrazioni non possano conferire a soggetti collocati in quiescenza incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche. Sono consentiti incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. La disposizione si applica, per quanto concerne gli incarichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e non trova, altresì, applicazione a incarichi o cariche presso organi costituzionali. Alla norma in riferimento – al pari dell'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, oggetto di modifica - non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono che debbano essere rendicontati eventuali rimborsi spese - corrisposti al personale in quiescenza chiamato a svolgere incarichi a titolo gratuito presso pubbliche amministrazioni - nei limiti fissati dall'organo di competenza dell'amministrazione interessata.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che i rimborsi spese siano comunque effettuati nell'ambito delle risorse disponibili delle pubbliche amministrazioni interessate.

ARTICOLO 7, comma 1-bis (emendamento 7.31 e 7.52)

Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.

Si rammenta che l'art. 7, comma 1, del testo originario del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50% per ciascuna associazione sindacale dei contingenti complessivi di distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle vigenti disposizioni (regolamentari e contrattuali) al personale delle pubbliche amministrazioni. .

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – introducono il comma 1-bis. In particolare viene previsto che, ai fini del comma 1, per le forze di polizia

e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del 66 per cento dei permessi sindacali³⁰, prevedendo altresì che a ciascuna riunione sindacale su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna organizzazione gravi sui permessi previsti dal comma 4 dell'art. 32 del DPR n. 164/2002 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

Il comma 4 dell'art. 32 del DPR n. 164/2002, prevede che oltre ai permessi sindacali retribuiti autorizzabili nell'ambito del monte ore annuo di cui ai commi 2 e 3, del medesimo decreto, in favore del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di del monte ore annuo dei permessi di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 7, comma 3 (emendamento 7.12)

Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A.

Si rammenta che l'art. 7, comma 3, del testo originario del provvedimento in esame demanda alle procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti la modifica della ripartizione dei contingenti, per distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A., come ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, tra le varie associazioni sindacali.

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – integrano il comma 3, prevedendo che, nell'ambito alle procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti, sarà possibile definire, ad invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 9 (emendamento 9.74 e subemendamenti 0.9.74. 100 e 0.9.74. 101)

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

Si rammenta che l'art. 9, del testo originario del provvedimento in esame, reca la novella della disciplina dei compensi professionali liquidati ad avvocati dello Stato e degli enti pubblici per effetto di sentenze

³⁰ Di cui all'art. 32, comma 4, del DPR n. 164/2002 e di cui all'art. 40 ,comma 4, del DPR 7 maggio 2008.

favorevoli alle pubbliche amministrazioni, abrogando a tal fine, il comma 457, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e il comma terzo dell'art. 21 del RD. n. 1611/1933. La norma, in particolare, ha disposto che in caso di sentenza favorevole alla PA, il 10% delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Una deroga esplicita a tale disciplina è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (comma 1). Nel caso in cui il giudice decida la compensazione integrale delle spese, comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell'Erario (comma 2).

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono la sostituzione dell'articolo 9. Il nuovo testo prevede che:

- i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del DL n. 201/2011, come modificato dall'art. 13 del DL n. 66/2014 (comma 1).

L'art. 13, comma 1, del DL n. 66/2014, prevede che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo relativo ai trattamenti dei titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni - riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del DL n. 201/2011 - è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

- sono abrogati il comma 457, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e il comma 3 dell'art. 21 del R.D. n. 1611/1933. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2).

l'art. 1, comma 457, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede che dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 siano ridotti al 75 per cento i compensi professionali liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Sono esclusi, nella misura del 50 per cento, i compensi a carico della controparte. La norma prevede, altresì, che le somme così risparmiate vengano versate annualmente ad un apposito capitolo di bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale). Il prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2014, con riguardo alla norma in riferimento reca un effetto di maggiori entrate extratributarie sul saldo netto da finanziare, pari a 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, nonché un effetto di minore spesa corrente sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 9,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Si evidenzia che la stima di tali risparmi è indicata dalla RT allegata alla legge di stabilità nel suo ammontare complessivo senza esplicitare gli elementi alla base della quantificazione medesima. L'art. 21, terzo

comma, del RD n.1611/1933, prevede che, nei casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione;

- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione (comma 3);
- nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale³¹ (comma 4);
- i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici³² e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale (comma 5);
- In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi³³ promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali possono essere corrisposti compensi professionali in

³¹ Di cui all'art. 1, comma 431, della legge n. 147/2013.

³² Il riferimento agli altri enti pubblici è stato introdotto dal subemendamento 0.9.74. 100 del Governo.

³³ Di cui all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013³⁴ (comma 6);

- Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato (comma 7).

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento circa la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 9, che appaiono delineare modalità di ripartizione delle somme recuperate per spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, reciprocamente non coerenti.

Occorre inoltre un chiarimento circa la portata finanziaria del nuovo articolo 9, considerato che all'articolo 1, comma 457, della legge n. 147/2013, abrogato dalla disposizione in esame, erano ascritti effetti di risparmio.

Si rammenta che al testo originario dell'art. 9 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, laddove al comma 457, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014 (di cui si prevede l'abrogazione, sia nel testo originario dell'art. 9 sia in quello della norma in esame) che ha disposto una riduzione al 75 per cento dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.

ARTICOLO 10, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater (emendamento 10.32)

Emolumenti in favore dei segretari comunali

La norma prevede che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota dei

³⁴ Il subemendamento 0.9.74.101 Governo, ha eliminato il riferimento al limite del cinquanta per cento dell'ammontare dello stanziamento relativo al 2013.

diritti di segreteria spettanti al comune³⁵ sia attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Sono inoltre modificate le funzioni del segretario comunale prevedendo il suo intervento, su richiesta dell'ente, nel rogito di tutti i contratti nei quali l'ente sia parte e nell'autentica delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

E' inoltre previsto che le norme dell'articolo in esame non si applichino per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo si segnala che la norma pone oneri a carico dei comuni apparentemente compensativi delle maggiori risorse loro attribuite ai sensi del comma 2 (che ha invece soppresso l'obbligo di riversamento all'erario del 10% dei diritti di segreteria al fine della loro destinazione a un fondo in favore dei segretari comunali). Andrebbe pertanto chiarito, sotto il profilo quantitativo, se gli oneri posti dalla norma a carico dei bilanci comunali siano di ammontare equivalente rispetto all'importo, di 4 mln, quantificato dalla relazione tecnica con riferimento al predetto comma 2.

ARTICOLO 11, comma 2 (emendamento 11.45)

Dirigenti degli enti di ricerca

La modifica sostituisce il comma *6-quater* nell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165/2001³⁶, abrogato dalla precedente formulazione del comma 2 recata dal testo originario del decreto legge.

La proposta prevede che per gli enti inseriti nel comparto contrattuale della ricerca³⁷, il numero complessivo degli incarichi conferibili a soggetti esterni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001, è elevato dal 10 al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dall'8 al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia. L'elevazione è concessa a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali già fissate dal citato comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

³⁵ Con riferimento agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

³⁶ Che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

³⁷ Di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

Al riguardo si rileva che la norma consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di enti appartenenti al comparto della ricerca nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non si formulano osservazioni nel presupposto, su cui appare opportuna la conferma del Governo, che le risorse disponibili siano determinate non come mere disponibilità non altrimenti utilizzate, ma anche sulla base della vigente disciplina limitativa del turn over e delle spese di personale.

ARTICOLO 11, commi da 4-*bis* a 4 *quater* (emendamenti *11.69, *11.73, *11.22, 11.79, 11.19 - nuova formulazione)

Deroghe inerenti le spese di personale per alcune categorie di comuni

Le modifiche in esame prevedono deroghe ai limiti³⁸ inerenti le spese di personale a tempo determinato nel caso di comuni in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale³⁹. Ulteriori deroghe rispetto a tale ultimo obbligo sono previste nel caso di comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 o nel caso di piccoli comuni per le sole spese di personale stagionale inerenti la funzione di polizia locale in relazione a significative presenze turistiche.

Al riguardo si osserva che la disposizione sembrerebbe incidere sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

Andrebbero comunque valutati i possibili effetti sulla spesa di personale determinati dalle deroghe in esame.

ARTICOLO 12 (emendamenti 12.1 e 12.4)

Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito

Le norme – nel testo originario – dispongono, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno del

³⁸ Di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010.

³⁹ Di cui ai commi 557 e 562 della legge 296/2006.

reddito coinvolti in attività di volontariato. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, ripartiti in eguale misura (5 milioni per ciascuno dei due esercizi) negli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Le modifiche, che non intervengono sull'entità del Fondo per le coperture assicurative istituito con il testo iniziale, prevedono che detto Fondo sia utilizzato – oltre che per le finalità già richiamate - anche per “reintegrare l'onere contributivo di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani” (comma 1-*bis*).

Il testo sembrerebbe fare riferimento alla contribuzione previdenziale da versare per il predetto personale.

Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento.

L'eventuale quota parte delle risorse del Fondo, non utilizzata per l'anno 2014, resta disponibile per l'anno 2015; quella non utilizzata al 31 dicembre 2015 resta nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 1-*ter*).

La documentazione tecnica presentata dal Governo con riferimento al testo originario, ha confermato che l'impiego dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la costituzione del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro malattie e infortuni – come previsti nel testo originario dell'articolo - non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento circa i profili applicativi delle modifiche in esame. Non è evidente, infatti, se tali disposizioni siano finalizzate - mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal testo⁴⁰ - a garantire una copertura previdenziale al personale delle organizzazioni di volontariato che operano nei territori montani. Qualora tale ipotesi fosse confermata, andrebbe chiarito se le predette risorse siano idonee per provvedere alla copertura dei relativi oneri. Si osserva, infatti, che:

- le modifiche estendono le finalità del Fondo per le coperture assicurative, senza tuttavia incrementarne le disponibilità;
- la dotazione del Fondo è configurata dal testo⁴¹ come un limite di spesa, mentre la tipologia di onere (previdenziale) non appare coerente con tale definizione;

⁴⁰ V. formulazione iniziale dell'articolo 12, che non includeva il comma 1-*bis*.

⁴¹ V. articolo 12, comma 2, non modificato dalla Commissione di merito.

- la copertura indicata dal testo (comma 2) è limitata a due anni, mentre gli oneri previdenziali sono commisurati, in termini temporali, alle corrispettive attività e prestazioni. Andrebbe quindi verificato se queste ultime siano effettivamente delimitabili entro il biennio.

Sugli aspetti richiamati andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, anche al fine di valutare l'entità della spesa che si prevede di erogare per entrambe le finalità indicate dal testo (oneri assicurativi e previdenziali).

Riguardo alla possibilità di riportare all'anno successivo le quote del Fondo non utilizzate nell'esercizio di riferimento, si rinvia a quanto di seguito osservato nella sezione del presente dossier dedicata ai profili di copertura finanziaria.

ARTICOLO 13 (emendamento 13.1)

Incentivi per la progettazione

Normativa vigente. L'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) prevede che, per ogni singola opera o lavoro, un incentivo non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara venga ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il successivo comma 6, inoltre, riconosce un incentivo, pari al trenta per cento della tariffa professionale, da ripartire tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.

L'articolo 13 del DL 90/2013, nel testo originario, introducendo il comma *6-bis* nel medesimo articolo 92 del Codice dei contratti pubblici, ha previsto infine che, in ragione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possano essere corrisposte gli incentivi in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 sopra descritti.

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – sono volte a sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici.

Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 13-*bis* (emendamento 13.02)

Fondi per la progettazione e l'innovazione

La norma modifica il codice degli appalti prevedendo, a valere sugli stanziamenti alle opere pubbliche, l'accantonamento di somme da destinare ad un fondo per la progettazione e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. L'80 per cento di tali somme sono ripartite tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Si prevede che siano stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse in questione a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale cui non si applica la norma in esame. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero prive dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato alla realizzazione e implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.

E' infine prevista la possibilità di adozione di misure analoghe da parte di organismi di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici, società con capitale pubblico e società partecipate dagli enti locali.

Al riguardo che andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari della disposizione. Infatti la previsione di un fondo, a valere sulle somme stanziare per la realizzazione delle opere, da destinare in parte a forme di incentivo per il personale incaricato dei lavori di progettazione e direzione delle opere e in parte alla realizzazione di banche dati, potrebbe determinare un aumento complessivo del costo di realizzazione delle opere.

Con riferimento alle forme di incentivo per il personale incaricato di lavori di progettazione non è infatti previsto che l'ammontare del fondo costituisca il limite di spesa riferibile all'intera fase di progettazione, da ripartire tra dipendenti interni e appalti esterni. Andrebbe pertanto valutato se si determini la possibilità di aumento complessivo delle risorse destinate alla fase di progettazione, al fine di remunerare sia le funzioni svolte all'interno dell'amministrazione che quelle svolte mediante l'utilizzo di professionalità esterne. Andrebbe inoltre chiarito se la possibilità di cumulare su tre esercizi le somme del fondo ai fini del relativo utilizzo possa determinare disallineamenti sui profili di cassa delle erogazioni⁴² rispetto a quanto previsto negli andamenti tendenziali della spesa in conto capitale.

ARTICOLO 14, commi 3 e 3-bis (emendamento 14.12)

Procedure per l'abilitazione scientifica nazionale

Normativa vigente: l'articolo 16 della legge 240/2010 ha introdotto l'abilitazione scientifica nazionale che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori. Il suo conseguimento consente la partecipazione alle procedure di chiamata attivate dalle università.

Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con il DPR 222/2011 che, in particolare, prevede che le stesse procedure siano indette ogni anno entro il mese di ottobre. È prevista la costituzione, ogni due anni, di una commissione nazionale per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri, di cui quattro professori ordinari di università italiane sorteggiati all'interno di una lista formulata dal MIUR. A tali membri non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità. Il quinto commissario è individuato tra studiosi o esperti in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE, diverso dall'Italia. Al commissario in servizio all'estero è corrisposto un compenso cui si provvede con le disponibilità di bilancio degli atenei.

Le procedure si svolgono presso le università. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo nel quale si espleta la procedura. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Le modifiche riformulano il comma 3 dell'articolo in esame e aggiungono il comma 3-bis. In particolare, viene stabilito (comma 3) che le procedure per l'abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 siano indette entro il 28 febbraio 2015 in esito alla revisione dei regolamenti che le disciplinano. Il testo originario del comma 3 sospendeva l'indizione delle medesime procedure, sempre nelle more della revisione della disciplina. Non veniva, però, fissato alcun termine.

Ulteriori modifiche (comma 3-bis) recano la revisione delle procedure per l'abilitazione scientifica disciplinate dalla legge 240/2010. In particolare, si prevede che ai settori

⁴² Con riflessi anche sul saldo dell'indebitamento netto.

concorsuali afferiscano almeno venti professori di prima fascia (mentre la legge 240/2010 ne prevede trenta).

Ciò sembrerebbe implicare che i settori concorsuali, e dunque le commissioni nazionali, aumenteranno. Si prevede, inoltre, che il commissario in servizio presso un'università di un Paese aderente all'OCSE diverso dall'Italia sia sostituito con un commissario in servizio presso un'università italiana.

Al commissario in servizio all'estero viene corrisposto un compenso non spettante al commissario proveniente dall'università italiana.

Al riguardo andrebbe chiarito se le spese per lo svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 siano già state contabilizzate con riferimento all'esercizio finanziario 2015. Infatti la formulazione originaria della norma non fissava un termine per la loro indizione.

Con riferimento alla revisione della disciplina concernente le procedure di abilitazione scientifica, andrebbe chiarito se gli eventuali maggiori oneri derivanti da un incremento dei settori concorsuali possano essere compensati dalla riduzione delle spese derivante dall'utilizzo di commissari in servizio presso università italiane (invece che presso università di Paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia).

ARTICOLO 15, comma 1 e 1-bis (emendamento 15.4)

Borse di studio per le scuole di specializzazione medica

Normativa vigente⁴³: l'articolo 20, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 368/1999 affida ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2014, la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea. Il comma 3-*ter* prevede che tale riduzione sia applicata a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente.

Le modifiche stabiliscono che il decreto in base al quale viene ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica sia emanato entro il 28 febbraio 2015 e non più entro il 31 marzo 2014. Si prevede, inoltre, che gli specializzandi in corso debbano optare tra il

⁴³ Come determinata da norme presenti nel decreto in esame.

nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con le modalità determinate dal decreto previsto dall'articolo 20, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 368/1999.

L'ordinamento previgente viene comunque fatto salvo per gli specializzandi che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno 2014-2015.

Al riguardo andrebbe chiarito se la riarticolazione della durata dei corsi di specializzazione fissata dalle modifiche in esame consenta di contenere la spesa sostenuta per le borse di studio da corrispondere agli specializzandi entro i limiti fissati a legislazione vigente.

ARTICOLO 16, comma 1 (emendamento 16.23)

Compensi nelle società controllate

Normativa vigente. L'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012 persegue lo scopo di ridurre la spesa sostenuta per la remunerazione dei componenti C.d.A. di Società pubbliche. A tal fine è stabilito che i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, devono essere composti da non più di tre membri, di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. E' stabilito anche che qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riasegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' stabilito anche che i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri sopra descritti. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante,

per le società a partecipazione indiretta. Anche in questi casi si applica quanto sopra descritto in materia di riversamento dei compensi.

Le modifiche intervengono sulle norme recate dall'articolo 4, commi 4 e 5 del decreto legge n. 95/2012 che intende contenere la spesa sostenuta per i consigli di amministrazione delle società controllate da pubbliche amministrazioni.

Le novità si sostanziano nel fatto che la spesa sostenuta per i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato - non deve superare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta l'obbligo di riversamento dei compensi fa salvo, in virtù di una modifica introdotta dalla proposta in esame, il diritto alla copertura assicurativa ed il rimborso delle spese documentate.

Analoghe modifiche sono introdotte con riguardo ai consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la riduzione delle indennità corrisposte ai membri dei consigli di amministrazioni compensi eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese documentate e della copertura assicurativa.

ARTICOLO 17, comma 1 (emendamenti 17.18 e 17.16)

Sistema informatico

Le norme – nel testo originario - prevedono la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. La predisposizione del sistema informatico è a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Il sistema è alimentato dalle amministrazioni statali vigilanti, le quali inseriscono sia i dati relativi agli enti vigilati, sia le proposte di razionalizzazione in ordine a tali enti (comma 1).

Si prevede, altresì, che il Dipartimento della funzione pubblica debba predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali. Anche tale sistema informativo è alimentato a cura delle amministrazioni statali (comma 2).

Le modifiche introducono sia al comma 1 che al comma 2 l'obbligo che i sistemi informatici ivi previsti si avvalgano di un software libero con codice sorgente aperto.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se l'introduzione della predetta specifica tecnica possa determinare la necessità di adempimenti non previsti, con conseguenti oneri per le amministrazioni pubbliche interessate. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione dei termini prescritti per la predisposizione dei sistemi informatici in questione.

ARTICOLO 17, comma 2-*bis* (emendamento 17.10)

Ulteriori dati inseriti nella banca dati del Dipartimento del tesoro

Le modifiche integrano il testo dell'articolo 17 inserendo il comma 2-*bis*.

L'articolo, nel testo originario, prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e la predisposizione, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, di un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali (commi 1 e 2). Si prevede anche, al comma 3, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze⁴⁴ confluiscono le informazioni relative:

- al costo annuo del personale utilizzato da enti, aziende, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni;
- ai consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.

Le modifiche approvate stabiliscono che anche i dati raccolti a norma dei commi 1 e 2 confluiscono nella banca dati prevista dal comma 3. Tale banca dati deve essere consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione (comma 2-*bis*).

Al riguardo appare opportuno acquisire conferma che le nuove funzioni e i requisiti prescritti per la banca dati introdotti possano essere sostenuti a valere sulle attuali dotazioni finanziarie stanziata per la manutenzione ed evoluzione del *software* di gestione della medesima banca dati.

⁴⁴ Ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191/2009 - dove è dettata la disciplina sul monitoraggio degli immobili e degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 18, commi 1, 1-*bis* e 2 (emendamento 18.2)

Soppressione delle sezioni staccate dei TAR

L'art. 18, commi 1 e 2, del testo originario del provvedimento in esame dispongono la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 2014, delle sezioni distaccate dei TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Viene demandato ad un DPCM la definizione delle modalità per il trasferimento al TAR della relativa regione del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse e delle risorse umane e finanziarie (comma 1). Conseguentemente è altresì disposta l'abrogazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 1034/1971, disciplinante l'istituzione in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia di sezioni staccate dei relativi TAR [comma 2, lett. a)] .

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le modifiche – introdotte durante l'esame in sede referente – sostituiscono il comma 1, dell'articolo 18 con due nuovi commi.

In particolare viene previsto che:

- a decorrere dal 1° luglio 2015, nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei TAR e in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-*bis* - sono soppresse le sezioni staccate di TAR aventi sede in comuni che non sono sedi di Corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con DPCM⁴⁵ sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione (comma 1);
- entro il 31 dicembre 2014, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei TAR – recante un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione e del grado di informatizzazione – con allegato un piano di riorganizzazione, che preveda misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere (comma 1-*bis*);

Viene, altresì, disposta la modifica del comma 2 prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2015, la soppressione *ope legis* delle sezioni staccate di TAR istituite nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio ed Abruzzi (comma 2).

A tal fine la modifica introdotta espunge le summenzionate regioni dall'elenco di quelle presso le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 1034/1971, è prevista l'istituzione di sezioni distaccate.

La documentazione tecnica, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata in merito al testo originario dell'articolo in esame, con specifico riferimento alla

⁴⁵ Da adottare, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, entro il 31 marzo 2015.

soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del magistrato delle acque delle province venete e di Mantova, afferma che da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che le modifiche apportate all'art. 18, commi 1 e 2, limitano la soppressione delle sezioni staccate dei TAR, originariamente prevista in termini generali, a quella delle sezioni aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello⁴⁶. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che al testo originario della norma non sono attribuiti effetti finanziari.

Sarebbe peraltro utile verificare se le modifiche siano suscettibili di determinare una diminuzione di eventuali risparmi stimati con riferimento al testo originario, benché non scontati ai fini dei saldi.

ARTICOLO 18, comma 3 (emendamento 18.86 nuova formulazione)

Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e Città metropolitana di Venezia

Si rammenta che l'art. 18, comma 3, del testo originario del provvedimento in esame, prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova ed il trasferimento delle sue funzioni⁴⁷ al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio (comma 3).

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono la sostituzione del comma 3. Il nuovo testo conferma la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il trasferimento delle relative funzioni, compiti ed attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dispone, altresì, la soppressione del Comitato tecnico di magistratura, organo strumentale del magistrato delle acque previsto dall'art. 4 della legge n. 257/1907. Il Comitato tecnico-amministrativo istituito in virtù dell'art. 9, comma 3 del DPCM 11 febbraio 2014, n. 72, presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sulla concessione di proroghe superiori a 30 giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori⁴⁸, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro.

L'art. 4, della legge n. 257/1907 (legge istitutiva del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova), prevede tra, l'altro, che il presidente della Magistratura alle acque presiede il Comitato tecnico

⁴⁶ Con l'eccezione delle regioni Emilia-Romagna, Lazio ed Abruzzi, per le quali, in virtù del comma 2, viene prevista la soppressione *ope legis* a decorrere dal 1° luglio 2015, anche delle sezioni aventi sede presso comuni sedi di Corte d'Appello.

⁴⁷ Svolte dallo stesso ai sensi della legge n. 257/1907.

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. a) del DPCM 11 febbraio 2014, n. 72.

di magistratura. Detto comitato si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del genio civile, dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo delegato, del direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, del direttore generale dell'edilizia, della viabilità e dei porti del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, di un delegato del comando in capo del compartimento dell'alto Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo e del capo dell'ufficio di ragioneria del magistrato. Vi fanno, inoltre, parte un esperto in materia idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Viene, altresì, demandato ad un DPCM da adottare entro il 31 marzo 2015 l'individuazione delle funzioni già esercitate dal summenzionato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e d'organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque, nonché l'individuazione delle risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

La **documentazione tecnica**, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata in merito al testo originario dell'articolo in esame, con specifico riferimento alla soppressione del magistrato delle acque delle province venete e di Mantova, afferma che da tale disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Provveditorato per le opere pubbliche competente per territorio potrà svolgere le funzioni svolte in precedenza organismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si evidenzia che la norma, nel confermare la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il trasferimento delle relative funzioni, compiti ed attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, demanda ad un successivo DPCM l'individuazione di specifiche funzioni relative alla tutela idrogeologica della laguna di Venezia, già esercitate dal citato magistrato delle acque, da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, con l'individuazione delle risorse umane e strumentali da assegnare alla medesima Città metropolitana in relazione a tali funzioni. A tale ultimo riguardo, si rileva che siffatta traslazione di funzioni, compiti ed attribuzioni, nonché di risorse umane e strumentali viene disposta senza prevedere il

trasferimento delle relative pertinenti risorse finanziarie. Nel silenzio della norma, infatti, queste sono destinate a restare nella disponibilità delle strutture a cui fa capo, a normativa vigente, il magistrato delle acque, determinando potenzialmente un incremento delle esigenze di spesa nell'ambito delle amministrazioni riceventi. Effetti potenzialmente onerosi sono valutabili, altresì, con riferimento al fatto che il generale assetto organizzativo e funzionale della Città metropolitana di Venezia non appare attualmente ancora definito e, pertanto, le altre amministrazioni (provincia di Venezia e comuni della medesima provincia), che sono pienamente investite da tale processo di riorganizzazione generale, potrebbero essere chiamate a subentrare alle suddette funzioni di tutela idrogeologica della laguna di Venezia in un quadro di incertezza operativa e soprattutto finanziaria. Sul punto si chiede un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 19, commi 3, 5, 10 e 15 (emendamenti 19.18, 19.1, 19.44, 19.40, 19.46 e 19.49)
Attribuzione di funzioni all'Autorità anticorruzione

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito riguardano i profili organizzativi (ripartizione di funzioni e di mezzi) connessi alla soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e al trasferimento dei relativi compiti e risorse all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

In particolare, le modifiche aventi rilievo sotto il profilo finanziario⁴⁹ prevedono quanto segue:

- viene integrato il comma 3, lett. *a*) (trasferimento all'Autorità anticorruzione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni), prevedendo che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, confluisca in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP⁵⁰;
- viene integrato il comma 5 (nuove funzioni dell'Autorità anticorruzione), prevedendo che ciascun avvocato dello Stato sia tenuto a trasmettere una segnalazione all'Autorità qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici⁵¹;

⁴⁹ Emendamenti 19.18 (*nuova formulazione*), 19.1, 19.44 (*nuova formulazione*), 19.40, 19.46 e 19.49.

⁵⁰ Emendamento 19.18 (*nuova formulazione*).

⁵¹ Emendamento 19.1.

- viene modificato il comma 10, prevedendo che ai fini del riordino della disciplina in materia di valutazione della *performance* - già previsto dal testo iniziale – possano essere utilizzate con finalità premiali le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011⁵².

Tali norme hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano adottare ogni anno piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, recanti l'indicazione delle spese sostenute a legislazione vigente per ciascuna delle voci interessate e gli obiettivi finanziari che si intende raggiungere. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente conseguite ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica possono essere annualmente utilizzate, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa e per l'erogazione della retribuzione di risultato. La restante quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato. La relazione tecnica riferita a tali norme ha escluso effetti onerosi, sottolineando che le economie derivanti dai piani di razionalizzazione possono essere utilizzate solo in parte per l'incentivazione del personale, determinandosi in tal modo un margine di miglioramento aggiuntivo sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non scontato.

- viene integrato il comma 15, prevedendo che siano attribuiti all'Autorità anticorruzione, oltre ai compiti già indicati dal testo iniziale⁵³, anche quelli esercitati dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di definizione dei modelli di documento ai fini della pubblicazione obbligatoria⁵⁴.

Il testo richiama l'articolo 48 del D. Lgs. 33/2013, che attribuisce i predetti compiti al Dipartimento della funzione pubblica. Si ricorda che il successivo articolo 51 del medesimo decreto legislativo ha disposto un obbligo di invarianza finanziaria riferito a tutte le norme del decreto.

Si ricorda che, in base al testo iniziale dell'articolo 19 del decreto-legge in esame (per questa parte non modificato), a fronte dei trasferimenti di funzioni dal Dipartimento non viene previsto un contestuale trasferimento di risorse. Si ricorda inoltre che in base al successivo articolo 30 (testo iniziale), sono stati attribuite all'Autorità anticorruzione ulteriori funzioni da esercitare con le risorse finanziarie e strumentali già disponibili nel bilancio dell'ANAC (sorveglianza e controllo su Expo Milano 2015). In ordine a tale ultima norma, il Governo ha successivamente chiarito⁵⁵ che il bilancio di previsione 2014 dell'Autorità è in pareggio, mentre il conto consuntivo 2013 evidenzia un avanzo di amministrazione di circa 12 milioni di euro, parte dei quali (5,7 milioni) sono ancora disponibili.

Si segnala infine che la Commissione di merito ha approvato un'ulteriore modifica⁵⁶, avente contenuto analogo rispetto a quelle da ultimo illustrate: si tratta del comma aggiuntivo 9-*bis*.

⁵² Emendamento 19.44 (*nuova formulazione*).

⁵³ Funzioni in precedenza esercitate dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e compiti del Dipartimento della funzione pubblica in materia di prevenzione della corruzione.

⁵⁴ Emendamenti 19.46 e 19.49.

⁵⁵ Nota MEF-RGS del 16 luglio 2014.

⁵⁶ Emendamento 19.40, in base al quale devono essere trasferite all'Autorità anticorruzione - oltre alle funzioni indicate dai commi 2 e 5 dell'articolo in esame - anche le funzioni relative alla definizione dei modelli dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Al riguardo si osserva che la modifica del comma 3, lett. a)⁵⁷, comporta l'immissione nel ruolo unico dell'Autorità anticorruzione anche di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Poiché a fronte di tale previsione non sembrerebbe essere contemplata una rideterminazione (in riduzione) delle piante organiche delle amministrazioni di provenienza, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dal descritto meccanismo di ripartizione del personale.

Riguardo alla modifica del comma 10 (premieria nella valutazione delle *performance* nelle pubbliche amministrazioni)⁵⁸, andrebbe escluso che la nuova finalizzazione di spesa possa determinare, anche sotto il profilo temporale, un'alterazione degli effetti finanziari già scontati a normativa vigente. Appare utile, inoltre, acquisire dati circa l'entità delle risorse effettivamente conseguite (risparmi versati all'entrata) e impiegate (spese per incentivi al personale) sulla base dei piani di razionalizzazione amministrativa predisposti ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011.

Infine, andrebbe chiarito se i nuovi compiti attribuiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) possano essere esercitati ad invarianza di oneri, come previsto dal comma 16 per tutte le norme dell'articolo in esame. Si fa riferimento, in particolare, alle modifiche apportate dalla Commissione di merito ai commi 5 e 15. Tali modifiche riguardano:

- gli obblighi connessi alla trasmissione, da parte degli avvocati dello Stato, di segnalazioni su violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici (comma 5)⁵⁹;
- l'attribuzione all'ANAC delle funzioni attualmente esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di definizione dei modelli per i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (comma 15)⁶⁰.

Si segnala che a fronte di quest'ultimo trasferimento di funzioni non viene previsto un corrispondente trasferimento di personale e di risorse finanziarie.

⁵⁷ Emendamento 19.18 (*nuova formulazione*).

⁵⁸ Emendamento 19.44 (*nuova formulazione*).

⁵⁹ Emendamento 19.1.

⁶⁰ Emendamenti 19.40, 19.46 e 19.49.

ARTICOLO 19, comma 14-*bis* (emendamento 19.86)

Controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato

La modifica approvata dalla Commissione di merito attribuisce all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, poiché la modifica non prevede – contestualmente all'attribuzione delle funzioni indicate dal testo – il trasferimento (integrale o parziale) delle risorse in precedenza adibite alle medesime funzioni, andrebbe escluso che la previsione possa determinare un impatto amministrativo suscettibile di riflettersi sui fabbisogni finanziari della struttura interessata.

ARTICOLO 20, comma 1-*bis* (emendamento 20.10)

Clausola di non onerosità

L'art. 20 – nel testo originario - prevede che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA⁶¹ - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un Commissario straordinario. A decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori. Il Commissario dovrà inoltre proporre al Ministro, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Lo stesso piano deve altresì individuare eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche individuate in precedenza.

La modifica introdotta inserisce un comma 1-bis che reca una clausola di non onerosità per la finanza pubblica.

⁶¹ Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica. Il D.Lgs. 6/2010 ha attribuito al FORMEZ la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 21, comma 1 (emendamento 21.41)

Unificazione delle Scuole di formazione

L'art. 21, comma 1, – nel testo originario- al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, prevede la soppressione di cinque scuole di formazione della pubblica amministrazione e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi⁶² alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

La modifica introdotta chiarisce che le funzioni degli organismi soppressi attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) sono quelle, già svolte dalle sopresse scuole, inerenti il reclutamento e la formazione.

La nota del MEF – RGS, circa la congruità delle risorse residue a disposizione della SNA per garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale trasferito, ha precisato che le risorse da trasferire alla SNA, nella misura dell'90% rispetto agli stanziamenti degli enti soppressi, attengono solo allo svolgimento dell'attività di formazione; tutte le altre risorse da trasferire alla SNA, ivi comprese quelle necessarie per la prosecuzione dei rapporti di lavoro, saranno quantificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'art. 21. La nota conferma inoltre che le eventuali maggiori spese sono compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

Nulla da osservare al riguardo, atteso quanto chiarito nella Nota del MEF-RGS circa le modalità di finanziamento della SNA.

ARTICOLO 21, comma 2 (emendamento 21.26 nuova formulazione)

Composizione del Comitato di gestione della SNA

L'art. 21, comma 2, – nel testo originario - prevede che la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione sia integrata con i rappresentanti delle Scuole sopresse.

In particolare, viene escluso dal Comitato il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. D'altra parte entrano a far parte del Comitato tre membri nominati dai Ministri

⁶² Scuola superiore dell'economia e delle finanze, Istituto diplomatico «Mario Toscano», Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), Centro di formazione della difesa, Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche. Sono interessate dalla soppressione e dal riassorbimento in esame, infine, anche le sedi distaccate - prive di centro residenziale - della stessa Scuola nazionale dell'amministrazione.

dell'interno, dell'economia e degli affari esteri e cinque rappresentanti competenti per le rispettive aree di attività. In totale, i membri del Comitato di gestione passano da sette a quattordici;

La modifica introdotta introduce un rappresentante nominato dal Ministro della difesa, al contempo riducendo da cinque a tre il numero di ulteriori rappresentanti che saranno nominati dai Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La nota del MEF – RGS, circa la congruità delle risorse residue a disposizione della SNA per garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale trasferito, ha precisato che le risorse da trasferire alla SNA, nella misura dell'90% rispetto agli stanziamenti degli enti soppressi, attengono solo allo svolgimento dell'attività di formazione; tutte le altre risorse da trasferire alla SNA, ivi comprese quelle necessarie per la prosecuzione dei rapporti di lavoro, saranno quantificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'art. 21. La nota conferma inoltre che le eventuali maggiori spese sono compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

Al riguardo, atteso quanto specificato nella Nota del MEF-RGS circa le modalità di copertura delle spese del Comitato di gestione della SNA, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la compensatività delle eventuali maggiori spese di funzionamento con il venir meno delle spese della stessa categoria degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.

ARTICOLO 21, comma 4 (emendamenti 21.7, 21.9, 21.21, 21.33 Identici nuova formulazione)

Trattamento dei docenti della SNA

L'art. 21, comma 4 – nel testo originario - prevede il trasferimento alla SNA dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. A tale personale è applicato lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori e dei ricercatori universitari con pari anzianità.

La modifica introdotta prevede l'applicazione del solo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari ai docenti trasferiti alla SNA. Il trattamento economico è invece rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della SNA. Allo stesso decreto è demandata l'individuazione del trattamento economico spettante al complesso dei docenti della SNA,

che sarà stabilito in base al trattamento economico spettante ai professori ed ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. La modifica introdotta e corredata da una clausola di non onerosità.

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente e le modalità di finanziamento della SNA previste dal comma 6 del medesimo articolo 21.

ARTICOLO 21, comma 6 (emendamenti 21.10, 21.13, 21.24, 21.29, 21.36 Identici nuova formulazione)

Accordi tra la SNA e le amministrazioni degli organi soppressi

L'art. 21, comma 6 – nel testo originario - prevede che con decreto del Presidente del Consiglio siano individuate le risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

La modifica introdotta prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che quantifica le risorse necessarie al funzionamento, in base ai nuovi compiti, della SNA, le attività formative, amministrative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole soppresse, siano regolate da appositi accordi conclusi tra la SNA e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi.

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità per la SNA di proseguire le attività già avviate dalle Scuole soppresse a fronte di una riduzione, pari al venti per cento versate all'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In alternativa, andrebbe chiarito se, in mancanza di una esplicita clausola di invarianza complessiva, gli accordi tra la stessa SNA e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi possano avere effetti onerosi per queste ultime.

ARTICOLO 21-*bis* (emendamento 21.03)

Riorganizzazione del Ministero dell'interno

Normativa vigente. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95/2012 prevede, fra l'altro, che gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e le relative dotazioni organiche devono essere ridotti, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti.

Il successivo comma 2 stabilisce, tra l'altro, che al personale dell'amministrazione civile dell'Interno le riduzioni sopra descritte si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province e comunque entro il 30 aprile 2013.

Il successivo comma 11 del medesimo articolo 2 citato prevede che in esito alla rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche disposta dal comma 1, che riguarda anche le posizioni non dirigenziali, siano avviate le procedure per il riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie. A tal fine la lettera b) del comma 11 prevede la predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.

Infine è stabilito che per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Le modifiche autorizzano il Ministero dell'interno a differire nel tempo la piena applicazione di alcune delle misure recate dall'articolo 2, del decreto legge n. 95/2012, che, nel loro complesso, erano finalizzate ad una riduzione degli assetti amministrativi. Il differimento avviene anche per termini che risultano scaduti da diversi mesi. La riduzione degli assetti amministrativi, per il Ministero degli interni, è da porre in relazione anche con il processo soppressione e razionalizzazione delle province.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 95/2012 ha affermato che la riduzione degli assetti amministrativi di cui all'articolo 2 è suscettibile di determinare risparmi di spesa verificabili a consuntivo. Si rileva, altresì, che la medesima relazione tecnica svolge considerazioni sostanzialmente analoghe in relazione al riordino delle province di cui al successivo articolo 17 del decreto legge n. 95/2012, riordino che non appare completato stante il differimento dei termini per la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno previsto dalle norme in esame. Considerato che a legislazione vigente il riordino dell'organizzazione del Ministero dell'interno avrebbe già dovuto essere completato, appare necessario che sia chiarito se nei tendenziali di spesa per il 2014 e per il 2015 siano

già stati registrati risparmi in relazione a tale riordino. Dovrebbe, altresì, essere chiarito se il processo di riordino, nel suo complesso, ossia riferito all'intera organizzazione governativa, possa subire ulteriori ritardi in connessione con il differimento applicativo previsto dalle norme in esame per le strutture che fanno riferimento al Ministero dell'interno.

ARTICOLO 22, comma 9 e comma 9-bis (emendamento 22.112 e subemendamenti 0.22.112.2 e 0.22.112.6)

Sedi delle Autorità indipendenti e vincoli alle spese

L'articolo 22, comma 9, del testo originario del decreto-legge, prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune Autorità indipendenti⁶³. Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Altre Autorità indicate dal testo⁶⁴, inoltre, dovranno assicurare di non avere più di due sedi comuni. In proposito occorrerà comunque tenere conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.

Il comma 11, conferma l'applicazione del comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2014, all'Autorità di regolazione dei trasporti e prevede conseguentemente l'abrogazione dell'articolo 37 del DL 201/2011 (che aveva demandato ad apposito DPCM l'individuazione della sede dell'Autorità dei trasporti in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino).

Il comma 12 prevede, infine, che la competenza in materia di controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia sia attribuita al Tar del Lazio, in luogo del Tar della Lombardia.

Si ricorda che, secondo la relazione tecnica riferita al testo originario del DL, le predette misure di razionalizzazione rientrano fra quelle (commi da 6 a 11: riduzione delle spese per consulenze ed organi collegiali; gestione unitaria dei servizi strumentali; ricorso alle convenzioni CONSIP, utilizzo di edifici contigui da adibire a sede comune) che determineranno risparmi, sia pure quantificabili soltanto a consuntivo.

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito prevedono la sostituzione del comma 9 e la soppressione dei commi 11 e 12.

Le nuove disposizioni prevedono (comma 9) che le Autorità indipendenti indicate dal comma 1^[65] gestiscano i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

- a) sede in una edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito (salve le spese di funzionamento) o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili⁶⁶;

⁶³ La norma individua, in particolare, l'Autorità per i trasporti, l'Autorità per l'energia, l'Autorità per le comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione sul diritto di sciopero nei servizi pubblici.

⁶⁴ Antitrust, Consob, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione.

⁶⁵ Si tratta delle stesse Autorità indicate dal comma 9 (v. le due note precedenti).

⁶⁶ Subemendamento 0.22.112.2

- b) concentrazione degli uffici nella sede principale, fatte salve le oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
- c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
- d) spesa per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 - le amministrazioni pubbliche, incluse le Autorità indipendenti, non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero⁶⁷ per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La medesima norma ha, inoltre, soppresso la diaria per le missioni all'estero⁶⁸, rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

A tali limiti sono stati ascritti effetti di risparmio, incorporati nella complessiva riduzione lineare degli stanziamenti (articolo 2 del DL 78/2010) relativi alle spese rimodulabili.

- e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Consob;
- f) spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

Si rammenta che in base all'articolo 6, comma 7, del DL 78/2010, a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, incluse le Autorità indipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009. Anche a tali limiti sono stati ascritti effetti di risparmio, incorporati nella complessiva riduzione lineare delle spese rimodulabili di cui all'articolo 2 del DL 78/2010.

In base al comma 9-bis, introdotto dalla Commissione di merito, le predette Autorità assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 1, in materia di nuova nomina dei componenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lett. a), b) o c), entro l'anno successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica⁶⁹ da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative Autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo

⁶⁷ Con l'esclusione delle missioni internazionali di pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali.

⁶⁸ Con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

⁶⁹ Subemendamento 0.22.112.6.

interessato trasferisce al Ministero dell'economia una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Al riguardo, considerato che - secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale - dalle norme del decreto legge dovrebbero derivare risparmi (sia pure quantificabili soltanto a consuntivo), andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'adeguatezza delle nuove misure introdotte dalla Commissione di merito rispetto al conseguimento di analoghi obiettivi di risparmio.

Per quanto concerne le trasferte, le missioni e gli incarichi di consulenza, non si formulano osservazioni con riferimento all'introduzione di limiti di spesa ulteriori, rispetto a quelli già vigenti⁷⁰, , nel presupposto che i nuovi vincoli vadano a sovrapporsi a quelli attualmente in vigore, senza pregiudicarne l'efficacia.

Si ricorda che – come detto – ai limiti sulle spese per missioni e per consulenze erano stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio, incorporati nella complessiva riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili (articolo 2 del DL 78/2010).

Nulla da osservare - infine - riguardo alla disposta soppressione del comma 12, stante il suo contenuto ordinamentale.

ARTICOLO 23, comma 1, lettera f-bis) (emendamenti 23.48, 23.37 e 23.9) **Gratuità degli incarichi amministrativi**

La modifica introdotta dalla Commissione di merito interviene sull'articolo 1, comma 84, della legge 56/2014, in base al quale gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. In particolare, con la modifica introdotta viene precisato che il principio della gratuità si riferisce unicamente a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL in materia di indennità.

Al riguardo andrebbe meglio specificato quali siano le fattispecie onerose (rimborso spese o altre tipologie di oneri) connesse agli incarichi amministrativi provinciali che potranno

⁷⁰ Si tratta, come sopra indicato, dell'articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 (limiti alle spese per missioni), dell'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto legge (spese per studi e incarichi di consulenza).

incidere sul bilancio delle province. Infatti le risorse attribuite a tali enti dovrebbero tenere conto dei possibili oneri che potranno gravare sui rispettivi bilanci.

ARTICOLO 23, comma 1, lettera f-ter) (emendamento 23.29 - nuova formulazione)

Incentivo per favorire le fusioni dei comuni per incorporazione

La modifica introdotta dalla Commissione di merito specifica che il contributo straordinario decennale (commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti nel 2010), già previsto⁷¹, a decorrere dal 2013, per la generalità delle fusioni dei comuni, spetta anche alle fusioni per incorporazione⁷².

Viene inoltre modificata la vigente clausola di invarianza (in base alla quale il predetto contributo spetta nel limite degli stanziamenti finanziari previsti), specificando che il contributo non può superare l'importo massimo di 1,5 milioni di euro.

Al riguardo andrebbe chiarito preliminarmente se la norma abbia natura interpretativa, dal momento che la disciplina vigente fa riferimento alla generalità delle fusioni, nelle quali sembrerebbero incluse anche quelle per incorporazione.

Si segnala inoltre che la norma non specifica se l'ammontare di 1,5 milioni debba intendersi, come presumibile, quale importo massimo unitario.

Ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, garantita dalla clausola di invarianza, risulterebbe utile, a fini conoscitivi, acquisire informazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse destinate all'incentivo in favore delle fusioni dei comuni deliberate successivamente al 2012 e alla relativa distribuzione tra le amministrazioni beneficiarie.

ARTICOLO 23, commi 1-ter e 1-quater (emendamento 23.66)

Disposizioni relative alla città metropolitana di Venezia

Le modifiche introdotte dalla Commissione di merito integrano l'articolo 23 del decreto legge, ridefinendo le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia in considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale.

Viene stabilito, fra l'altro, che le attività previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 56/2014 (procedure di subentro della città metropolitana alla preesistente provincia), a cui

⁷¹ Dall'art. 20 del DL n. 95/2012.

⁷² Di cui all'art. 1, comma 130, della legge 56/2014.

occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana, saranno assicurate da un commissario⁷³.

Al riguardo si segnala che la norma non specifica se il commissario previsto dal testo eserciterà il proprio mandato a titolo gratuito o se saranno corrisposti emolumenti.

ARTICOLO 23-*bis* (articolo aggiuntivo 19.04)

Acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni

La modifica approvata dalla Commissione di merito posticipa gli effetti dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti pubblici⁷⁴.

Tale norma ha stabilito che i comuni non capoluogo di provincia devono acquisire beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero - ancora - ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SpA o da altro soggetto aggregatore.

La modifica in esame prevede che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, il predetto obbligo decorra dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Si ricorda che la relazione tecnica riferita alla norma che ha introdotto l'articolo 33, comma 3-*bis*, del Codice dei contratti pubblici⁷⁵ ha affermato che la concentrazione delle procedure di acquisto è suscettibile di ridurre i costi di gestione e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala.

Tale valutazione risulta confermata dalla successiva relazione tecnica, riferita alla norma che ha da ultimo riformulato il predetto articolo 33, comma 3-*bis*⁷⁶. Tale RT ha infatti sottolineato che gli obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni minori – con la conseguente riduzione delle procedure autonome di acquisto - consentono di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, risparmi di spesa e un minore aggravio amministrativo per i singoli enti.

Al riguardo andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti della modifica in esame, tenuto conto che per i comuni istituiti a seguito di fusione essa

⁷³ Nominato ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Tale disposizione risulta peraltro abrogata.

⁷⁴ D. Lgs. 163/2006.

⁷⁵ Articolo 23, comma 4, del DL 201/2011.

⁷⁶ Articolo 9, comma 4, del DL 66/2014.

sospende l'efficacia di una disciplina alla quale erano stati associati risparmi (ancorché non quantificati).

ARTICOLO 23-ter (emendamento 23.07 nuova formulazione)

Procedure inerenti gli acquisti centralizzati dei comuni

Normativa vigente: l'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006⁷⁷ prevede che i piccoli comuni procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un accordo consortile tra i comuni medesimi, avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province.

La relazione tecnica riferita a tale disposizione, valuta che gli obblighi di centralizzazione degli acquisti a carico dei comuni, la cui domanda non sia sufficientemente ampia da creare massa critica, consentirà di ottenere una maggiore economicità degli acquisti, oltre che un minor aggravio amministrativo e risparmi di spesa per i singoli enti in seguito al minor ricorso a procedure autonome di acquisto.

La modifica in esame differisce l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. 163/2006 e ne limita l'ambito applicativo, escludendo le aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Al riguardo si segnala che l'emendamento limita l'ambito operativo di una disposizione cui erano attribuiti effetti di efficientamento, benché in assenza di riflessi sui saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

ARTICOLO 23-quater (emendamenti 23.06, 23.012 e 23.020)

Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province

La norma differisce da luglio a novembre il termine per il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane previsto a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Al riguardo andrebbe chiarito se la disposizione risulti suscettibile di determinare variazioni apprezzabili in termini di aumento degli oneri per interessi infrannuali.

⁷⁷ Come riformulato dall'articolo 9, comma 4, del DL 66/2014.

ARTICOLO 23-*quinquies* (articolo aggiuntivo 23.04 e sub emendamento 0.23. 024. 1)

Interventi per l'avvio dell'anno scolastico

La modifica approvata dalla Commissione di merito bandisce al 31 dicembre 2014 le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, disciplinato dall'articolo 2 del dlgs n. 233 del 1999. Si prevede che, nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola e non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i pareri obbligatori e facoltativi di competenza del Consiglio. Si prevede inoltre che, in via di prima applicazione, nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni del Consiglio, si deroghi alla previsione del citato articolo 2 del dlgs n. 233 che prevede l'elezione di quindici componenti rappresentanti il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte dalla Commissione

ARTICOLO 24 (emendamento 24.12)

Modulistica standard

I commi 1 e 4 dell'art. 24 del testo originario del provvedimento in esame, prevedono, rispettivamente, l'istituzione presso la Conferenza unificata di un comitato interistituzionale per l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione amministrativa e l'adozione di moduli standard (comma 1), e che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), m) e r), Cost., gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata rivolti ad assicurare la libera concorrenza costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero (comma 4).

Le modifiche – introdotte durante l'esame in sede referente – integrano i commi 1 e 4, dell'articolo 24, prevedendo, rispettivamente, che:

- mediante gli accordi e le intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata, oltre all'istituzione del Comitato interistituzionale per la semplificazione amministrativa e l'adozione di moduli standard, vengano individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni;
- gli accordi raggiunti in sede di conferenza unificata rivolti ad assicurare la libera concorrenza che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), m) e r), Cost., costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, concernono la modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni non determinino oneri per le amministrazioni interessate. Per quanto attiene alla qualificazione come livelli essenziali delle prestazioni degli accordi relativi alla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la modifica appare finalizzata a delimitare l'ambito applicativo della disposizione recata dal testo originario.

Si rammenta che con riguardo al testo originario della norma in esame, con riferimento al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 Cost., è stato chiesto di precisare a quali accordi tale previsione faccia specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione. Sul punto, si evidenzia che la documentazione tecnica, depositata dal Governo in V Commissione in risposta ai chiarimenti formulati evidenzia che una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni concerne la materia dell'edilizia e dell'avvio di attività produttive.

ARTICOLO 24, comma 3-*bis* (emendamento 24.29)

Piano d'informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze

Le modifiche prevedono l'introduzione di un nuovo comma 3-*bis*, in base al quale, entro 180 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, le pubbliche amministrazioni approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permettano la compilazione *online* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con Sistema Pubblico dell'Identità Digitale. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali si ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro 18 mesi.

Al riguardo, si evidenzia che la norma, a fronte di una previsione di natura programmatica che demanda all'adozione di un piano di informatizzazione la definizione di un sistema digitale uniforme per la presentazione di istanze alla PP.AA., impone, altresì, la completa informatizzazione delle procedure in questione entro 18 mesi (presumibilmente, dall'adozione del piano medesimo). Appare quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata

applicativa della norma con specifico riferimento agli oneri connessi alle misure attuative del piano.

ARTICOLO 24-ter (emendamento 24.016)

Regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, definisce le modalità per l'adozione delle regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana⁷⁸.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 24-quater (emendamento 24.016)

Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede che a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame le amministrazioni che non rispettano quanto prescritto in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete⁷⁹ e di pubblicità⁸⁰ del catalogo dei dati accessibili e riutilizzabili in via telematica sono soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto in esame (comma 1).

Si rammenta che l'art. 19, comma 5, lett. b) del DL n. 90/2014, prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione, salvo che il fatto costituisca reato, applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000 nei casi di mancata adozione dei piani di prevenzione della corruzione, dei piani di trasparenza o dei codici di comportamento.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005, comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione, e degli applicativi che le utilizzano (comma 2).

L'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005 individua a tal fine le pubbliche amministrazioni⁸¹ nonché le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione dell'ISTAT.

⁷⁸ Come definita dall'art. 47 del DL n. 5/2012.

⁷⁹ Di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 82/2005.

⁸⁰ Di cui all'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 82/2005.

⁸¹ di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Nulla da osservare al riguardo, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 24-*quinquies* (emendamento 24.016)

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

Normativa vigente: il comma 2 dell'art. 58 del D.lgs. n. 82/2005, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Il comma 3, dell'art. 58, dispone, altresì, che DigitPA provvede al monitoraggio delle modalità di fruibilità dei dati, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Il comma 3-bis, prevede infine che, in caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 58 del D.lgs. n. 82/2005.

Le nuove disposizioni, rispettivamente prevedono che:

- le pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro 90 giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi (comma 1);
- l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di fruibilità dei dati tra pubbliche amministrazioni riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del consiglio dei ministri ed al Ministro delegato (comma 2);

Viene, infine abrogato il comma 3-bis dell'art. 58 del del D.lgs. n. 82/2005 disciplinante i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di mancata adozione di moduli convenzionali tra P.A. in materia di fruibilità telematica tra le pubbliche amministrazioni (comma 3).

Nulla da osservare al riguardo, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 25 (emendamento 25.1)

Norme in favore delle vittime del terrorismo

Normativa vigente. L'articolo 2, commi 1 e 2, della L. 206/2004 dispone che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla provvedimento in esame per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo articolo 3, comma 1, dispone altresì che a coloro che hanno subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L'articolo 4, comma 2, infine, prevede che a tutti coloro che hanno subito un'invaldità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le maggiorazioni previste dalla L. 206/2004 in questione.

Le modifiche intervengono sulla norme di cui alla L. 206/2004. In particolare, le disposizioni:

- introducono il comma 1-*bis* dell'articolo 2, prevedendo che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, anche aggiuntivo, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si faccia riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole;
- introducono il comma 1-*ter* dell'articolo 3, prevedendo che i benefici relativi all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, spettino al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i

figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi;

- integrano l'articolo 4, comma 2, specificando che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata per l'anno corrente la spesa di euro 1.000.000 a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della L. 228/2012.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame estendono i benefici per le vittime di atti di terrorismo e loro familiari o eredi, sia incrementando i trattamenti e i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), sia ampliando la platea dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*bis*, della L. 206/2004. Si rileva altresì che gli oneri connessi al maggior importo dei trattamenti pensionistici sono a carattere permanente.

In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a consentire la quantificazione dei maggiori oneri connessi all'ampliamento dei benefici connessi alle disposizioni in esame.

Ciò premesso, appare necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti:

- il carattere eventualmente retroattivo dei maggiori benefici concessi in base alle norme in esame;
- la copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale è limitata al solo esercizio corrente, per un importo pari a 1 milione di euro. Viceversa, gli oneri connessi alle norme in esame sono, relativamente agli importi pensionistici, a carattere permanente e, relativamente al maggior importo del trattamento di fine rapporto, comunque a carattere pluriennale, non essendo al momento valutabile la tempistica effettiva della maggiore erogazione prevista;
- la sostenibilità della copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, con impegni e programmi già avviati sulle medesime risorse.

ARTICOLO 27, comma 1, lettera a) (emendamento 27.2)

Copertura assicurativa degli esercenti professione sanitaria

Legislazione vigente. L'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 158/2012, stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti assicurativi. A tal fine il decreto determinare i casi nei quali sia obbligatorio garantire, in capo ad un fondo appositamente costituito, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie nei limiti delle risorse del fondo stesso.

Le modifiche prevedono che le coperture assicurative a carico del predetto fondo riguardano anche l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia. La copertura dovrebbe essere comunque garantita nei limiti delle risorse del fondo stesso.

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi al fine di verificare che le dotazioni del fondo, che rappresentano il limite per la costituzione di garanzie assicurative, siano tali da consentire l'estensione delle stesse ai casi di attività intramoenia.

Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo al rischio che la previsione di una copertura assicurativa ad attività di natura libero professionale privata possa determinare richieste emulative da parte di altri soggetti che svolgano attività di tipo libero professionale all'interno di strutture pubbliche, ad esempio per effetto di incarichi di consulenza.

ARTICOLO 27, comma 1-bis (emendamento 27.8)

Obbligo di copertura assicurativa

Le modifiche prevedono che le aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN) ed altri soggetti⁸² debbano obbligatoriamente dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), "a tutela dei pazienti e del personale".

Al riguardo andrebbe chiarita l'effettiva portata applicativa delle disposizioni anche al fine di escludere che le stesse possano implicare un aggravio di oneri assicurativi posti a carico della

⁸² In particolare le strutture o gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il SSN e ogni altra struttura ed ente che rendano prestazioni sanitarie a favore di terzi.

finanza pubblica ovvero determinare, di fatto, una traslazione a carico di soggetti della p.a. (in particolare del SSN) di obblighi assicurativi che gravano oggi su imprese o enti privati.

ARTICOLO 27-*bis* (emendamento 27.050 e subemendamento 0.27.050.4)

Danneggiati da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie

Normativa vigente – L'articolo 2, comma 361, della legge 244/2007 autorizza la spesa di 180 milioni annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, tali transazioni, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 362).

Le modifiche – come introdotte durante l'esame in sede referente – introducono l'articolo aggiuntivo 27-bis che, con riferimento ai soggetti di cui al comma 361 dell'articolo 2 della legge 244/2007 che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, riconosce a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti e a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre 2017, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, in base al criterio della gravità dell'infermità e, a parità di infermità, del disagio economico (comma 1).

La corresponsione della somma, al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento a seguito di sentenza esecutiva, è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa (comma 2).

La procedura transattiva di cui al comma 361 citato prosegue per i soggetti che non intendono avvalersi della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 (comma 3).

Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 362 dell'articolo 2 della legge 244/2007 (comma 4).

L'importo di 180 milioni annui di cui al comma 362 dell'articolo 2 della legge 244/2007 è stato ridotto di 24 milioni annui a decorrere dal 2012 ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 7, lett. b), del D.L. 211/2011 (*superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*)⁸³. Si segnala inoltre che nel bilancio assestato 2014, il capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute ha iscritti in conto competenza 151 milioni.

Al riguardo, al fine di valutare se le somme già iscritte in bilancio nel periodo 2014-2017 in base alla legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, appare opportuno che il Governo fornisca elementi in ordine ai seguenti aspetti a:

- numero dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del gennaio 2010;
- stima di massima del numero di quelli, tra tali soggetti, che potrebbero chiedere il riconoscimento a titolo di equa riparaione del danno di una somma di denaro per importi pari, rispettivamente, a 100.000 euro per danneggiati da trasfusioni, ecc , e a 20.000 euro per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
- stima dell'ulteriore importo annuale che lo Stato sarebbe tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni in favore dei soggetti non ricompresi al punto precedente, cioè sia di coloro che intendono proseguire la procedura transattiva, sia di coloro che abbiano presentato domanda di adesione alla transazione in data successiva al gennaio 2010, sia di coloro che non abbiano presentato alcuna domanda di transazione e le cui richieste siano oggetto di giudizi tuttora pendenti.

ARTICOLO 28 (emendamento 28.21 - nuova formulazione)

Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio

Le modifiche riformulano integralmente l'articolo in esame, prevedendo che l'importo del diritto annuale da corrispondere dalle imprese alle camere di commercio sia ridotto del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.

⁸³ Per il solo anno 2010, a valere sull'importo autorizzato dal comma 361, 120 milioni sono stati riservati all'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge n. 229/2005 ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge n. 183/2010.

Il testo iniziale del decreto legge prevedeva, invece, che l'importo del diritto annuale fosse ridotto del 50 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si prevede, inoltre, che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 580/1993 siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

Le richiamate disposizioni dell'articolo 18 fanno riferimento ai proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, ai proventi di natura patrimoniale, ai diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, nonché ai contributi volontari, lasciti e donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati.

Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al testo originario (riduzione del diritto annuale del 50 per cento a decorrere dal 2015) ha escluso effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le minori entrate del sistema camerale possono essere compensate con le riduzioni delle correlate spese dirette alle iniziative e agli interventi da realizzare a valere sulle predette entrate.

Nella Nota⁸⁴ di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento, il Governo ha precisato - sempre con riferimento al testo originario della norma - che il fabbisogno per gli oneri inderogabili di personale degli enti camerali è pari a circa 400 milioni di euro, mentre il gettito complessivo del diritto annuale ammonta a circa 800 milioni di euro, cui si aggiungono le altre entrate previste dall'articolo 18 della legge 580/1993 che continuano comunque ad affluire alle camere di commercio, per un ammontare di circa 470 milioni di euro. La Nota afferma, inoltre, che la norma prevede una decorrenza dal 2015: ne deriva che l'attuazione degli interventi già programmati, ed eventualmente impegnati per il 2014, non subiscono pregiudizio, mentre dal 2015 gli interventi verranno programmati nei limiti delle entrate disponibili. Pertanto, in sede di determinazione del fabbisogno del sistema camerale si terrà conto delle nuove disposizioni, prevedendo un eventuale adeguamento del fondo perequativo per far fronte agli eventuali squilibri registrati da talune camere a seguito della riduzione del diritto annuale.

⁸⁴ Nota della RGS del 16 luglio 2014.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 29 (emendamenti 29.4, 29.5 e 29.15)

Misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa

L'**articolo 29**, nel testo iniziale, prevede che, per specifici settori a rischio di infiltrazioni mafiose, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria debba essere obbligatoriamente acquisita dai soggetti pubblici appaltanti⁸⁵, attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 190/2012.

In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i soggetti pubblici appaltanti procedono all'affidamento di contratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

Le modifiche integrano l'articolo 29, prevedendo che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria debba essere acquisita indipendentemente dalle specifiche soglie di partecipazione alle società interessate (di cui al D. Lgs. 159/2011 - Codice antimafia).

Si prevede altresì che in sede di prima applicazione la stazione appaltante, che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, sia obbligata a informare la prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Il Governo, nella documentazione trasmessa alla Commissione Bilancio⁸⁶, ha affermato che gli adempimenti relativi all'acquisizione della comunicazione antimafia saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. Si tratta, infatti, di una rimodulazione - in chiave semplificatoria - di obblighi già previsti a carico delle stazioni appaltanti e di attività di cui le prefetture già si fanno carico.

Per quanto concerne la possibilità di consultazione in modalità telematica degli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, il Governo ha precisato che anche questa previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La pubblicazione degli elenchi in via telematica, infatti, è disciplinata dal DPCM. 18 aprile 2013 (attuativo delle disposizioni della legge n. 190 del 2012), il quale all'art. 8 già oggi prevede modalità di pubblicazione sui siti istituzionali delle prefetture degli elenchi di fornitori (*White List*) e degli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le istanze di iscrizione, indirizzi che sono altresì indicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. In attuazione di questa

⁸⁵ Articolo 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. 159/2011.

⁸⁶ Nota Ministero dell'Interno del 16 luglio 2014.

previsione, le prefetture provvedono dal 2013 a pubblicare, a costo zero, l'elenco degli operatori economici iscritti nelle predette liste.

Al riguardo non si formulano osservazioni sulle modifiche in esame, alla luce di quanto affermato dal Governo nella documentazione tecnica presentata durante l'esame del provvedimento.

ARTICOLO 30 (emendamenti 30.5, 30.9 e 30.10)

Autorità nazionale anticorruzione e Unità operativa speciale per Expo 2015

Le norme (art. 34) – **nel testo originario** – attribuiscono, tra l'altro, al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) compiti di sorveglianza e garanzia delle procedure connesse alla realizzazione di Expo Milano 2015. A tal fine il presidente si avvale di un'apposita Unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal Corpo della guardia di finanza.

Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

Le modifiche introducono la previsione che, per le finalità sopra descritte, l'Unità operativa speciale operi fino alla completa esecuzione dei contratti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame, a valere sulle risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La documentazione tecnica riferita al testo originario, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata circa la sostenibilità degli adempimenti aggiuntivi attribuiti all'ANAC nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ha affermato che il conto consuntivo 2013 evidenzia un avanzo di amministrazione di euro 12.019.066, dei quali risultano disponibili 5.758.878,26 euro. Il bilancio di previsione 2014 presenta altresì un pareggio finanziario di competenza e quindi non prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013.

Circa gli effetti organizzativi e funzionali, sulle amministrazioni di provenienza, della cessione di unità di personale in comando o distacco presso l'Unità operativa speciale, il Governo ha altresì osservato che si tratta di cessione temporanea, subordinata alla preventiva valutazione delle amministrazioni cedenti. In merito alla corresponsione di emolumenti e indennità al personale comandato, è stato evidenziato che, per il caso di

specie trovano applicazione le norme generali in materia di comando cui l'ANAC farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio.

Al riguardo, per quanto attiene alle modifiche in esame, non vi sono osservazioni da formulare relativamente ai profili di quantificazione.

ARTICOLO 34 (emendamenti 34.2 e 34.3)

Contabilità speciale per Expo 2015

Le norme (art. 34) – **nel testo originario** – dispongono che gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 o quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restino a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

Le modifiche prevedono che le spese sopra descritte siano obbligatoriamente pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015, in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

La documentazione tecnica, con riguardo alla richiesta di chiarimenti formulata in merito al testo originario dell'articolo in esame, ha affermato che le finalità di spesa introdotte non pregiudicano programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che la pubblicazione sul sito prevista dalle norme in esame, che sembra gravare sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, sia sostenibile nell'ambito delle medesime risorse.

ARTICOLO 37 (emendamenti 37.1 e 37.3)

Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

Le norme (art. 37) – **nel testo originario** – dispongono che le varianti in corso d'opera siano trasmesse - unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a un'apposita relazione del responsabile del procedimento - all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC).

Le modifiche sostituiscono integralmente l'articolo, introducendo elementi di dettaglio riguardo alla comunicazione da trasmettere all'ANAC e inerente le varianti in corso

d'opera. In particolare, si prevede che, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, siano trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, le varianti di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario.

Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti sono comunicate all'Osservatorio per i contratti pubblici⁸⁷, tramite le sezioni regionali per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 38 comma 1-bis (emendamenti 38.1 e 42.5)

Obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari

Le modifiche approvate dalla Commissione di merito rendono obbligatori – e non più facoltativi, come previsto a legislazione vigente – gli adempimenti previsti dall'articolo 136, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo).

L'articolo 136 prevede che i difensori indichino nel ricorso un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax ai quali intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Conseguentemente le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi si presumono conosciute.

In base al comma 2-bis, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.

La modifica in esame dispone che tutti gli atti e i provvedimenti indicati con il predetto comma 2-bis debbano essere sottoscritti con firma digitale.

Al riguardo andrebbe chiarito se le modifiche, rendendo obbligatoria la sottoscrizione degli atti giudiziari con firma digitale, possano determinare effetti onerosi in conseguenza di un incremento della spesa per dotazioni e programmi informatici.

⁸⁷ Di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 39, comma 3-*bis* (emendamento 39.43)

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

Le modifiche sopprimono l'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del DL 66/2014, in materia di acquisizioni di beni e servizi da parte di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, viene soppressa la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che alla disposizione soppressa non erano ascritti effetti finanziari. Ciò premesso, la soppressione del periodo in esame, che incentivava la concorrenza nei mercati di riferimento, appare suscettibile di determinare minori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni competenti, come rilevato dalla stessa RT presentata in sede di conversione del DL 66/2014. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 40 (emendamento 40.26)

Accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

La norme – nel testo originario – recano talune modifiche all' articolo 120 del D. Lgs.104/2010 (Codice del processo amministrativo) in materia di giudizi su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. In particolare, introducono il comma 8-*bis*, prevedendo che l'efficacia delle misure cautelari - disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza – sia subordinata alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni. Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche introducono un fattore di discrezionalità in ordine all'applicazione di misure cautelari, prevedendo che il collegio possa subordinare l'efficacia di dette misure, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che alle disposizioni recate dall'art. 40 non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 50, comma 1-*bis* (emendamento 50.18)

Ufficio per il processo

Le modifiche stabiliscono che possono fare parte dell'Ufficio per il processo i lavoratori (in realtà tirocinanti perfezionati) che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344 della legge n. 147/2013. Tale norma ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri parte delle risorse derivante da un pregresso aumento del contributo unificato per le spese di giustizia è ripartita per diverse finalità di spesa. Per il solo anno 2014 parte delle somme ripartite sono destinate a consentire lo svolgimento di un periodo di perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Al riguardo si osserva che la disposizione presenta profili problematici. In particolare:

- il testo attribuisce la qualifica di lavoratore a persone che hanno svolto un'attività di tirocinio e di perfezionamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari. Non è evidente se l'attribuzione di tale qualifica possa comportare acquisizione di diritti in materia previdenziale;
- si prevede la facoltà di prorogare rapporti che potrebbero essere già avviati da diversi mesi. Non appare evidente se tale proroga, insieme ad altri elementi quali la già menzionata attribuzione della qualifica di lavoratore, possa integrare fattispecie che impongano l'assunzione dei soggetti in questione;
- si prevede l'utilizzo di non specificatamente identificate risorse finanziarie disponibili consentendo, in tal modo, anche lo storno da capitoli destinati ad altre finalità e l'erosione di economie conseguite su somme destinate a utilizzazioni diverse. Andrebbe chiarito se tale eventualità possa intaccare l'efficacia di eventuali azioni intraprese nell'ambito del processo di *spending review*;
- non è fissato alcun criterio per determinare chi tra i tirocinanti, che sono stati selezionati solo per titoli, abbia diritto ad accedere a tale eventuale beneficio. Secondo il tenore letterale della norma, trattandosi di lavoratori, potrebbero

innescarsi procedure contenziose, da parte degli altri aspiranti non selezionati, per la violazione del principio dell'accesso per concorso agli impieghi pubblici;

- la iterazione di provvedimenti volti a prolungare determinate prestazioni genera aspettative alla stabilizzazione e favorisce il ricrearsi di platee di personale precario che rappresentano potenziali oneri per assunzioni nel futuro e contro le quali più volte si sono espressi i Governi in carica negli ultimi anni.

Su tali questioni appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 50-*bis* (emendamento 50.01)

Attribuzione di borse di studio

Normativa vigente: l'articolo 73 del DL n. 69 del 2013 disciplina l'accesso a *stage* formativi teorico-pratici della durata di 18 mesi presso gli uffici della magistratura ordinaria e amministrativa, riservati ai laureati più meritevoli delle facoltà di giurisprudenza, all'esito di un corso almeno quadriennale.

Il comma 8 del citato articolo dispone che lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti di incremento della spesa pari a 800.000 euro per l'anno 2013, relativi all'acquisto di nuove dotazioni strumentali (personal computer, stampanti, ecc.).

La norma prevede che agli ammessi agli *stage*, di cui all'articolo 73 del DL 69/2013 è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del DL 143/2008.

L'articolo 2, comma 7, prevede che una quota delle risorse del Fondo unico giustizia sia destinata mediante riassegnazione:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;
- b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro della giustizia, con apposito decreto, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio in esame.

Al riguardo andrebbe acquisita una quantificazione degli oneri connessi all'erogazione della borsa di studio in esame. Andrebbe inoltre chiarito se la copertura di tali oneri debba

intendersi riferita alla disposizione richiamata dal testo⁸⁸, ossia alla quota del Fondo unico giustizia destinata al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari. In tal caso, andrebbe valutata la compatibilità della nuova finalizzazione di spesa rispetto agli utilizzi già programmati a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 51, comma 1 (emendamenti 51.5, 51.7 e 51.8)

Orario di apertura al pubblico delle cancellerie

Le modifiche⁸⁹ stabiliscono che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello sono aperte al pubblico per almeno quattro ore nei giorni feriali. La normativa previgente prevedeva che l'apertura dovesse essere di cinque ore mentre il testo originario del decreto legge stabilisce un'apertura di tre ore.

La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.

Al riguardo, pur rilevando che la norma riguarda profili di carattere organizzativo, andrebbe chiarito, stanti le precisazioni recate dalla relazione illustrativa, se la riduzione dell'orario di apertura al pubblico prevista nel testo iniziale del decreto legge fosse giustificata da precise necessità amministrative correlate all'avvio del processo telematico. In tale ottica un maggior impiego in attività rivolte al pubblico potrebbe rendere necessario un incremento della spesa sostenuta per il personale.

⁸⁸ Articolo 2, comma 7, lettera *b*), del DL 143/2008.

⁸⁹ Intervengono sul testo dell'articolo 162 della legge n. 1196/1960, che reca l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi.

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

**ARTICOLO 1 commi 6-ter e 6-quater (emendamento Gnechi 1.41 (nuova formulazione))
Penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate**

Al riguardo, la disposizione prevede che, alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 6-bis, relative alla disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età – valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016 , in 14 milioni di euro per l'anno 2017, in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provveda:

- quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità;
- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
- A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 6-quater, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 1-bis, commi 4 e 5 (Identici emendamenti Ghizzoni 1.08 (nuova formulazione) e Centemero 1.050 (nuova formulazione))

Al riguardo, si segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste per il collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, mediante l'incremento degli obiettivi di risparmio della *spending review*, nonché degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, commi 427 e 428, della legge n. 147 del 2013 - in misura pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014, a 105 milioni di euro per il 2015, a 101 milioni di euro per il 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al riguardo, anche considerato che tale modalità di copertura è già prevista dall'articolo 1 del presente decreto-legge, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un incremento degli obiettivi della *spending review*, e dei conseguenti accantonamenti di bilancio senza pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni interessate.

ARTICOLO 1-ter (emendamento 1.07)

Accesso pensione anticipata per i giornalisti

Al riguardo, la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri connessi al rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 477 – Presidenza del Consiglio dei Ministri). In proposito si rileva che, poiché il citato Fondo reca uno stanziamento per i soli anni 2014, 2015 e 2016, pari, rispettivamente, a 50, 40 e 30 milioni di euro, la disposizione provvede alla copertura degli oneri - per gli anni 2014 e 2015 e, per una parte di quelli relativi all'anno 2016 - mediante la riduzione del fondo medesimo, mentre per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2016 e per quelli concernenti gli esercizi finanziari successivi, mediante l'utilizzo di una contabilità speciale appositamente istituita

alimentata con risorse, pari complessivamente a 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, rivenienti dal medesimo Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.

E' prevista altresì la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Ministero dell'economia e delle finanze) al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, in particolare quelli relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto.

Il predetto Fondo viene altresì rifinanziato nella misura complessiva di 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 6. In proposito, appare opportuno che il Governo, da un lato, confermi che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari rechi le necessarie disponibilità per gli anni successivi al 2016 e, dall'altro, fornisca un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame da cui risulti che l'effetto complessivamente prodotto dalle suddette disposizioni sui saldi di finanza pubblica possa consentire il rifinanziamento del Fondo stesso, negli anni 2014 e 2015.

ARTICOLO 3, commi 3-undecies e 3-duodecies (emendamento Governo 3.85)

Incremento dotazione organica VV.FF

Al riguardo, la disposizione prevede l'utilizzo - per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura di 130.843 euro per l'anno 2014, di 24.276.826 euro per l'anno 2015 e di 42.051.482 euro a decorrere dall'anno 2016. In merito a tali stanziamenti, si rileva che gli stessi sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie.

Fermo rimanendo che il successivo comma 3-quinquies, stabilisce il limite di spesa per l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, appare comunque opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare le risorse destinate ad assunzioni, in corso o già effettuate, di personale volontario.

ARTICOLO 3, comma 4-*bis* (emendamento Rosato 3.54 (nuova formulazione)

Assunzione assistenti tecnici degli arsenali militari

Al riguardo, si segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri - pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dal 2015 - derivanti dall'assunzione dei vincitori per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico degli arsenali e degli stabilimenti militari, reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 4 comma 1-*ter* (identici emendamenti Centemero 4.2, Cozzolino 4.50 e Coscia 4.83 (nuova formulazione))

Al riguardo, si segnala che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dalla proroga all'anno scolastico 2014-2015 dei collocamenti fuori ruolo previsti per il personale della scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012 – quantificati in 1,1 milioni di euro nel 2014 e in 2,2 milioni di euro nel 2015-. In particolare, alla citata copertura si provvede utilizzando i risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Il citato articolo 58 dispone, altresì, la riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 49,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

In proposito, si osserva che i suddetti risparmi di spesa, poiché già incorporati nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, non possono essere utilizzati a copertura di nuovi

o maggiori oneri. Su tale aspetto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 9, comma 4 (emendamento 9.74 I relatori)

Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare l'ultimo periodo del comma 4 indicando espressamente che il 25 per cento delle somme recuperate in caso di sentenze favorevoli all'Avvocatura generale dello Stato da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità per il 2014, sia previamente versata all'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 12, comma 1-ter (emendamento Mantero 12.4)

Al riguardo, si segnala che la disposizione prevede che le risorse del Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni eventualmente non utilizzate nell'anno 2014 restino nelle disponibilità del fondo stesso per l'anno 2015, e che la dotazione di quest'ultimo non utilizzata al 31 dicembre 2015 resti nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Si segnala che tale disposizione, pur rappresentando una deroga al principio di annualità del bilancio, non sembra suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica dal momento che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL utilizza le risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione, per il quale tale deroga è già consentita ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, appare, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si segnala, tuttavia, che la formulazione della disposizione nel prevedere che le somme non utilizzate restino "nella disponibilità" non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, ai sensi della quale si dovrebbe invece prevedere che tali somme sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. In proposito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 25, comma 5-*quinquies* (emendamento Bolognesi 25.1 (nuova formulazione))

Al riguardo, ferme rimanendo le osservazioni formulate in precedenza in merito alla quantificazione degli oneri, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo – nella misura di 1 milione di euro - del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno) non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul suddetto Fondo.

ARTICOLO 27, comma 4 (emendamento Governo 27.050)

Al riguardo, si segnala che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, recante una procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, nello stato di previsione del Ministero della salute. Si tratta delle risorse iscritte nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, recante le somme necessarie per la liquidazione delle transazioni da stipulare con i predetti soggetti, che reca, sulla base del disegno di legge di assestamento per il 2014, risorse pari a 151.693.995 milioni di euro per l'anno 2014, 144.299.975 milioni di euro per l'anno 2015 e 144.629.376 milioni di euro per l'anno 2016. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri che deriveranno dall'attuazione della presente disposizione, tenuto conto sia del numero delle domande di adesione alla procedura transattiva presentate entro il 19 gennaio 2010 sia delle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione ai sensi della disposizione stessa. Inoltre, ancorché le risorse iscritte in bilancio siano spese rimodulabili di fattore legislativo, la procedura transattiva delineata dal comma 1, che prevede la liquidazione degli importi ai soggetti danneggiati entro il 31

dicembre 2017, dovrebbe comportare la necessità di una riclassificazione in bilancio delle risorse stesse come oneri inderogabili. Tale riclassificazione consentirebbe, infatti, di escludere che tali stanziamenti possano essere oggetto di future riduzioni. In merito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione, appare opportuno che siano coordinate le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 4. In particolare, si potrebbe riformulare il comma 1, prevedendo che la liquidazione degli importi sia effettuata "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nello stato di previsione del Ministero della salute e si potrebbe sopprimere conseguentemente il comma 4.

ARTICOLO 50-*bis* (emendamento Ferranti 50.01)

Al riguardo, si segnala che la disposizione prevede che agli ammessi allo *stage* per la formazione presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 - ai quali non è corrisposto alcun compenso ai sensi del comma 8 del suddetto articolo - sia attribuita una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili. All'attuazione della disposizione deve prevedersi nei limiti della quota del Fondo unico di giustizia assegnato al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *b*) del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca una stima delle risorse utilizzabili a copertura, al fine di verificarne la congruità.